

20/109/CR5a/C1

PRIME MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'AVVIO DELLA RIPRESA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID-19

La pandemia COVID-19, che ha fortemente coinvolto le amministrazioni regionali rispetto alla sua gestione sanitaria, ha anche posto, con la massima urgenza, la necessità di fornire risposte efficaci alle diffuse istanze di semplificazione provenienti dal tessuto produttivo dei territori.

Il prolungarsi del lock-down ha provocato pesanti ripercussioni sulle attività economiche, rendendo inevitabile il ricorso all'attivazione di ammortizzatori sociali e ad esborsi economici, che si sono tradotti in contributi diretti ai diversi operatori colpiti da una crisi di proporzioni eccezionali.

Tuttavia, accanto agli inevitabili interventi di tipo finanziario, le Regioni sono chiamate altresì, a compiere uno sforzo di semplificazione amministrativa che, sul piano degli effetti, può potenziare l'efficacia dei contributi erogati, creando le condizioni per rendere molto più incisiva la ripresa.

È del tutto evidente come le proposte di seguito formulate scontino le indiscusse criticità derivanti dall'intreccio di competenze, tra Stato, Regioni ed enti locali, che è un tratto congenito della nostra forma di governo, e che molto più di altri ordinamenti contribuisce a determinare, specie in contesti fortemente emergenziali, una complessità procedurale inusitata. Questo non ha impedito a Stato, Regioni e autonomie locali di porre in essere prime misure per rendere durature le quali sono ora indispensabili ulteriori adattamenti della governance.

Va tenuto conto, al riguardo, che il nostro sistema costituzionale vede le regioni titolari della gran parte delle competenze, legislative, amministrative e programmatiche nella gran parte delle materie rilevanti per la tutela sanitaria e la ripresa economica e sociale nei rispettivi territori.

È per questo che va assicurato un diverso equilibrio tra poteri statali e regionali che, pur nel rigoroso e inscindibile rispetto dell'unità giuridica ed economica della nazione, consenta ai sistemi regionali di differenziare la risposta sui rispettivi territori, in relazione alle proprie specificità. Occorre altresì limitare in ogni direzione i danni conseguenti ad una legislazione di prevalente derivazione statale frequentemente responsabile dell'introduzione di nuovi vincoli nella disciplina di larga parte dei procedimenti amministrativi regionali che condizionano immotivatamente il dispiegarsi di soluzioni da attuare, in una fase di inedita emergenza come questa, con la massima celerità.

Per questo si rende indispensabile aprire una fase nuova, nella quale i poteri legislativi dello Stato e delle Regioni siano ricondotti ad un quadro di maggiore efficacia e semplificazione. In tale prospettiva, la capacità innovativa che la Regione deve esprimere richiede di superare la logica di mero completamento nell'esercizio delle proprie competenze legislative a favore di una legislazione regionale organica e compatta, modellata sulle proprie reali esigenze.

Di seguito, viene individuato un elenco di azioni che le Regioni ritengono necessarie per affrontare l'attuale momento di crisi, azioni di carattere generale e metodologico o che presentano un riferimento puntuale a specifiche materie, ritenute di rilevanza strategica e in parte già previste dal d.l. 34/2020, cosiddetto "Decreto rilancio". Oltre ad interventi di tipo congiunturale, sono stati inseriti anche interventi di tipo più strutturale, ad esempio riguardo allo Sportello unico attività produttive o alla tematica dei controlli, nella convinzione che l'emergenza si affronti non solo con misure eccezionali ma, altresì, mettendo a regime e rendendo stabile l'attuazione di quelle riforme che la pandemia ha reso più urgenti.

Pertanto, le azioni che seguono, sono state articolate in proposte legate all'emergenza, che richiedono di essere adottate rapidamente come emendamenti alla legge di conversione del d.l. 34/2020 (o da inserire nel prossimo decreto semplificazione) ed altre che, sulla base del loro carattere permanente, costituiscono interventi da delineare in modo strutturato nell'ambito di apposito atto normativo di semplificazione, che il Governo si accinge ad adottare, attraverso altri provvedimenti o con l'Agenda per la Semplificazione 2020-2023.

Negli interventi di semplificazione di carattere generale, sono state inserite proposte mirate ad accelerare gli investimenti ed a rilanciare l'economia, nell'ottica di limitare gli effetti della contrazione verificatasi a causa dell'emergenza Covid-19.

AZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA

Interventi di semplificazione di carattere generale

- proroga al 31 gennaio 2021 della validità di titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza, a decorrere dal 31.01.2020 (da coordinare con l'art. 103 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27);
- proroga della validità del DURC al 30 novembre 2020 (attualmente la scadenza è al 15 giugno 2020, come previsto dal comma 2 dell'articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27);
- modifica all'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come di seguito riportato.
Dopo il comma 5 bis dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è aggiunto il seguente:
"5-ter. Nel caso di attività di **dismissione** di quote societarie, di cui al comma precedente, già avviate, e ancora **in corso alla data del 23 febbraio 2020**, i termini procedurali sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, e potranno essere ulteriormente prorogati con provvedimento motivato dell'Amministrazione procedente alla dismissione in relazione al protrarsi dell'emergenza Covid.19."
- Le sanzioni comminate ai sensi della Legge 689/1981 ed in conformità art.15 comma 5 del Dlgs n.192/2005 per la violazione dell'art. 7. comma 1, del Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 commessa entro il 31.12.2019, non si applicano qualora il soggetto sanzionato provveda, entro il termine del 31.12.2020, ad esperire le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione così come previsti dal DPR n.74 del

16.04.2013. Le Regioni stabiliscono le modalità per la comunicazione dell'avvenuto adempimento da parte dei soggetti sanzionati.

Motivazione

In relazione alla emergenza sanitaria in atto, in considerazione delle peculiarità di alcune attività (ad es. Aziende termali, Aziende fieristiche) che stanno risentendo in modo rilevante del blocco di ogni attività, sia in termini di perdita di redditività che di difficoltà nella gestione della liquidità, si ritiene necessario sospendere fino al 31 dicembre p.v. le procedure di dismissione delle quote detenute da amministrazioni pubbliche ai sensi dei propri piani di razionalizzazione ancora in corso di realizzazione, salvo un termine anche maggiore per il protrarsi della emergenza.

Ciò evidentemente è assunto al fine di tutelare in primis il valore delle quote pubbliche ancora detenute dalle Pubbliche amministrazioni (che risentirebbero delle conseguenze dell'impossibilità di utilizzare valori di mercato pre Covid 19 per la valutazione del valore d'impresa), e impedire - quindi - facili acquisizioni in settori comunque di interesse nazionale, anche connessi alla sanità pubblica.

In secondo luogo, per evitare danni al principio della continuità aziendale (e quindi indirettamente al patrimonio delle società). In mancanza di una proroga, anche per effetto dei già noti problemi di liquidità, il rilancio di tali società (anche quelle non attraversate da difficoltà in epoca pre covid19) sarebbe impossibile ed aumenterebbe enormemente il rischio di una inevitabile messa in liquidazione per effetto della previsione dell'art. 24 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, secondo la quale una tale partecipazione deve essere "liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile".

In sintesi, l'emendamento va ad intervenire in quelle situazioni che si prestano a facili speculazioni finanziarie a danno della finanza pubblica e dell'intero sistema paese.

L'ultima norma, in via eccezionale per la situazione contingente dovuta alla pandemia ed alla conseguente crisi economica e sociale, sgrava, le famiglie di una sanzione pecuniaria importante senza tuttavia derogare dagli obblighi di manutenzione e controllo degli impianti termici a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

- accessibilità delle informazioni sulle misure di sostegno esistenti a favore delle imprese e dei cittadini attraverso la creazione di un Portale sui benefici per tipologia di destinatari;
- tempestività e semplicità dei meccanismi attuativi (con particolare attenzione, in questa fase, al rinnovo di agevolazioni).

Semplificazione e accelerazione negli investimenti pubblici di lavori

- con riferimento alla semplificazione negli appalti pubblici, si propongono le disposizioni legislative riportate nell'**allegato 1**.

Semplificazione e accelerazione in edilizia e sismica

- proroga di due anni della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, segnalazioni e atti abilitativi altrimenti denominati, in scadenza, a decorrere dal 31 gennaio 2020.
- per le altre proposte, si rinvia alle disposizioni legislative riportate nell'**allegato 2**.

Commercio e servizi

- deroghe alle procedure di ampliamento degli esercizi di vicinato e medie strutture in caso di adeguamenti dei locali per distanze Covid 19;
- necessità di maggiore superficie utile per garantire il rispetto delle distanze per svolgere attività soggette alla normativa antincendio, deroghe alle dimensioni per la normativa antincendio e liberalizzazione delle nuove occupazioni di suolo pubblico per favorire la ripresa di alcune delle categorie più colpite;
- le aziende che producono mascherine che non sono DPI (dispositivi di protezione individuali), ma che comunque sono filtranti ed utilizzabili nel rispetto del mantenimento delle distanze, possono fare una semplice comunicazione al SUAP. Per le mascherine chirurgiche e DPI, prive di marcatura CE, attualmente serve la validazione, rispettivamente dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL, in deroga alla procedura vigente.
- sospensione sale cinematografiche e spettacoli: chiarimenti sugli adempimenti e semplificazione delle procedure per drive-in.

AZIONI STRUTTURALI

Le azioni di seguito riportate, richiedono un'attività sistematica e duratura nel tempo, attraverso successivi interventi normativi di semplificazione ed un'azione coordinata da realizzare tra Governo, Regioni ed Enti locali.

Interventi di semplificazione di carattere generale

- garantire la massima rapidità tra l'introduzione della misura in via legislativa e la sua attuazione, anche prevedendo, laddove non sia possibile adottare disposizioni auto-applicative, termini perentori brevi per l'adozione degli atti a cui si rinvia;
- introduzione di nuove norme solo quando non sia possibile agire in via sub-legislativa in attuazione delle norme già vigenti, preferendo una modalità di accorpamento delle norme di settore con la redazione di testi unici;
- semplificazione del linguaggio normativo nel rispetto delle regole di drafting;
- ricognizione e definizione di interventi di raccordo e coordinamento della normativa generale in materia di procedimento amministrativo con le disposizioni procedurali previste nelle normative di settore;
- individuazione, a fini di chiarimento, delle attività libere utili alla ripresa e riduzione delle attività oggetto di autorizzazione;
- riduzione e accorpamento del numero dei titoli abilitativi/regimi amministrativi necessari per l'esercizio di attività in determinati settori;
- introduzione di meccanismi procedurali che, nelle ipotesi di autorizzazioni complesse, consentano tempi più rapidi di conclusione dei procedimenti;
- rivedere, in un'ottica di semplificazione e di maggiore efficacia, la normativa della prevenzione della corruzione e, in particolare, snellire in modo significativo gli adempimenti di trasparenza a carico delle P.A., inclusi quelli afferenti alla concessione di

sovvenzioni, sussidi e contributi, spingendo sull'interoperabilità delle banche dati centrali, anche eliminando vari obblighi di pubblicazione fra i meno utili per il cittadino e più gravosi per le P.A stesse adottando parametri di rischio e riducendo adempimenti formali;

- utilizzo e promozione di strumenti digitali (come SPID) per favorire e agevolare l'accesso ai servizi on line da parte di cittadini e imprese definendo/completando le regole normative e specifiche tecniche necessarie per un corretto utilizzo con anche la modalità operativa;
- format nazionali uniformi per bandi di agevolazione alle imprese e loro inserimento in un portale nazionale, attraverso lo sviluppo del portale opencoesione.it;
- snellimento delle procedure di variante urbanistica di aree limitate con particolare attenzione alle degradate o dismesse (snellimento procedura di VAS ex art. 11 e ss del dlgs 152/2006 con unica conferenza dei servizi estesa ai soggetti con competenza ambientale).

Semplificazione e accelerazione in edilizia e sismica

- Procedure edilizie

Semplificazione documentale

Si ritiene utile eliminare l'obbligo di allegare, al momento dell'istanza, progetti e relazioni che non siano quelli edilizi o finalizzati ad acquisire autorizzazioni/assensi (o necessari ad acquisire incentivi previsti dalle norme regionali o di settore), e qualificare invece maggiormente l'agibilità degli edifici come momento di verifica delle "prestazioni" richieste da norme e regolamenti.

Si propone di eliminare gli obblighi relativi al deposito dei progetti impiantistici di cui all'art. 125 del TUE e di potenziare l'efficacia dell'agibilità, prevedendo che il direttore lavori o il tecnico incaricato provveda al collaudo tecnico-amministrativo del prodotto edilizio realizzato, verificando la conformità alla normativa di settore e i requisiti prestazionali conseguenti, producendo la documentazione strettamente necessaria (*as built*) ai fini della costruzione del fascicolo del fabbricato. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui al capo IV.

Motivazione

Le procedure edilizie attualmente in vigore prevedono la produzione, al momento dell'istanza, di documentazione che, per il suo contenuto specialistico, non è verificata nel merito dagli uffici comunali. È necessario, quindi, alleggerire sia i cittadini sia i Comuni da adempimenti che risultano non utili all'obiettivo finale della procedura, cioè quello di fornire un prodotto edilizio di qualità, anche ai fini della sua commerciabilità.

Agibilità di singole unità immobiliari

Si propone di specificare ed estendere le previsioni di cui all'art. 24 anche al patrimonio edilizio esistente relativo a singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, fatte salve le eventuali verifiche e i collaudi necessari a garantire l'idoneità statica dell'intero edificio.

Motivazione

Spesso gli interventi di riqualificazione edilizia che riguardano parti di fabbricati esistenti non sono attivati o non riescono trovare compimento in quanto attualmente alla fine dell'intervento viene richiesta l'agibilità del fabbricato. Dal momento che l'intervento di riqualificazione avviene per sua definizione su fabbricati vecchi o antichi, che non dispongono per diversi motivi di una propria agibilità, non è possibile produrre l'agibilità complessiva richiesta.

- Manutenzione straordinaria

Si propongono modifiche alla definizione di “*Manutenzione Straordinaria*” di cui all’**art. 3 DPR 380/01**, specificando che tali interventi comprendono parziali modifiche ai prospetti, purché coerenti con il prospetto esistente, nel rispetto delle norme di cui al D. lgs. 42/04.

Motivazione

La norma mira a superare le criticità emerse in sede di applicazione del TU dell’edilizia a seguito dell’approvazione del D. Lgs. 222/2016

- Restauro e risanamento conservativo

Si propone di specificare che nell’ambito del restauro e risanamento conservativo sono ammessi anche i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Motivazione

Superamento delle criticità emerse in sede di applicazione del TU dell’edilizia, anche a seguito di sentenze del TAR sul cambio d’uso nell’ambito del restauro e risanamento conservativo

- Inizio lavori

È sempre consentito l’inizio dei lavori, anche in attesa dell’ottenimento delle autorizzazioni di carattere strutturale, sismico e paesaggistico, sempre che gli stessi riguardino attività ed opere non direttamente interessate dalle suddette autorizzazioni.

Motivazione

Prima dell’inizio dei lavori è necessario acquisire più autorizzazioni, permessi di Enti e con procedure differenti. Risulta necessario introdurre specifici elementi di semplificazione tra i suddetti procedimenti, che consenta, entro certi limiti, di procedere parallelamente ma in maniera autonoma.

- Usi temporanei

Si propone una norma che favorisca l'utilizzo temporaneo di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, sempre che non si alteri la natura e la consistenza dell’immobile e dell’area stessa e sia possibile restituire il manufatto alla sua destinazione mediante ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le legislazioni regionali in materia.

Motivazione

Le aree e gli immobili dismessi rappresentano un problema non solo di tipo urbanistico ed edilizio, ma spesso anche di natura sociale e di sicurezza. È necessario porre le condizioni per il loro recupero, trasformando quello che oggi è un problema in opportunità.

- Demolizione e ricostruzione

Si propone che, nell'ambito di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente e laddove previsto negli strumenti urbanistici dei Comuni o in altre disposizioni comunali, sulla base delle legislazioni regionali, sia consentita la demolizione totale con ricostruzione di edifici esistenti, fatte salve le distanze legittimamente preesistenti, se le dimensioni dell'area di intervento non consentono il rispetto delle distanze minime. La ricostruzione può prevedere altresì la modifica del sedime, della sagoma, dell'altezza e dei prospetti, nonché l'aumento dei volumi derivante da normative premiali nazionali e regionali, se esplicitamente previsto dallo strumento urbanistico del Comune. Deve essere ammessa anche la modifica della sagoma degli immobili vincolati, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.

Tale tipologia di intervento si configura come intervento sul patrimonio edilizio esistente e non come nuova costruzione. Sono fatte salve le normative regionali vigenti in materia.

Motivazione

Attualmente se si vuole riqualificare completamente un fabbricato edilizio non lo si può demolire totalmente e ricostruire mantenendo le distanze esistenti, nel caso in cui queste siano inferiori a quelle di Legge. Inoltre la giurisprudenza considera la demolizione totale con ricostruzione come intervento di nuova costruzione, impedendo una semplificazione del procedimento di rilascio del titolo edilizio (è solo consentito il permesso di costruire).

- Varianti in corso d'opera

- a) Interventi sottoposti a SCIA

Nel caso di progetti assentiti con SCIA, le varianti non essenziali in corso d'opera sono comunicate a fine lavori, con attestazione del professionista, senza sospensione dei lavori, purché conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e provviste della preventiva documentazione autorizzativa, qualora prevista.

- b) Interventi sottoposti a permesso di costruire

All'art. 22, co. 2-bis, dPR 380/01, è aggiunto il seguente comma:

2-ter. Le varianti in corso d'opera comportanti variazioni essenziali non determinano sospensione dei lavori a condizione che sia stata presentata la SCIA prima dell'esecuzione di detti lavori in variante.

Motivazione

Questa disposizione comporta una rilevante accelerazione della fase attuativa delle costruzioni private, consentendo di realizzare le varianti in corso d'opera, purché evidentemente conformi alla disciplina che regola l'attività edilizia, senza la necessità di sospendere i lavori per formalizzare una nuova istanza di titolo edilizio. Si distingue tra interventi sottoposti a SCIA (caso delle varianti non essenziali) e interventi sottoposti a permesso di costruire, per i quali non è necessario sospendere i lavori anche in caso di variante essenziale, a condizione che sia presentata la SCIA prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

- Semplificazione dei procedimenti relativi ad opere edilizie che non recano pregiudizio per la pubblica incolumità: si propone di modificare l'art. 94-bis, comma 4 del d.P.R. 380/2001, dal

quale devono essere stralciati gli interventi “privi di rilevanza”, soggetti agli stessi obblighi, in particolare all’obbligo di deposito al SUE, previsti per gli interventi “di minore rilevanza”.

- Destinazione d’uso urbanisticamente rilevante

Ogni mutamento rilevante della destinazione d'uso, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23 -ter del DPR n.380/2001, laddove non preveda aumento del carico urbanistico, deve essere assentito con procedura semplificata. Si propone l’utilizzo di SCIA o di CILA. Tale mutamento rilevante destinazione d’uso dev’essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente. Sono fatte salve le diverse legislazioni regionali in materia, nonché gli adempimenti di legge relativi ai contributi di costruzione qualora previsti.

- Stato legittimo degli immobili

All’art. 9-bis del D.P.R. 380 del 2001, “Documentazione amministrativa”, è aggiunto il seguente comma sulla definizione dello stato legittimo degli immobili:

“Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, in mancanza del titolo abilitativo originario, è costituito dal certificato di agibilità e, in mancanza di entrambi, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, in cui siano richiamati gli estremi del titolo abilitativo originario.”

Contratti pubblici e Commissari straordinari.

- con riferimento alla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e alle proposte in materia di Commissari straordinari, si propongono le disposizioni legislative riportate nell’**allegato 1-bis**.

Commercio e servizi

- possibilità di esercizio di attività accessoria con consegna a domicilio, senza alcun titolo abilitativo ulteriore;
- attività di trasporto alimenti: precisare i requisiti dei mezzi per il trasporto da verificare in sede di controllo;
- incremento della vendita attraverso apparecchi automatici: semplificazione delle procedure per l'installazione delle macchinette fuori dai locali.

Controlli

- superamento delle autorizzazioni preventive attraverso un ricorso generalizzato all’autocertificazione e all’introduzione di nuovi meccanismi di controllo successivo;
- realizzazione, d’intesa con le Regioni, di un sistema informativo unico nazionale dei controlli quale piattaforma comune finalizzata all'attività di programmazione coordinata degli interventi, alla condivisione delle informazioni tra i soggetti istituzionali e degli esiti dei controlli;
- profilazione di imprese e interventi sulla base dei fattori di rischio;
- definizione di procedure uniformi di controllo su progetti comunitari;

- dare attuazione all'interoperabilità tra sistema informativo unico dei controlli, fascicolo di impresa e banche dati pubbliche territoriali e nazionali per rendere concreta la previsione che già vieta alla PA di richiedere agli utenti documenti già in loro possesso (principio del once only);
- coordinamento dei soggetti titolari delle funzioni di controllo mediante la definizione di strumenti di raccordo e la conclusione di accordi su base nazionale e regionale tra i diversi organismi di vigilanza;
- monitoraggio dei risultati delle azioni.

Sportello unico attività produttive

- previsione delle specifiche di cooperazione nazionali sia per l'alimentazione che per l'accesso al Fascicolo Informatico d'Impresa;
- potenziamento del fattore tecnologico infrastrutturale e delle risorse umane (es promozione di centri di competenza sulla semplificazione, formazione del personale dei SUAP) e adeguamento dei front-end alle specifiche tecniche di interoperabilità favorendo gli interventi di aggregazione in nodi di servizio sia su base territoriale che non (es. nodi regionali, delega alla CCIAA);
- armonizzazione e consolidamento, con emanazione delle relative specifiche tecniche di cooperazione, delle procedure di creazione/nascita ed avvio di impresa, gestione e cessazione dell'attività e dell'impresa presso i vari soggetti (Registro imprese e Suap), avviate con il DPR 160/2010;
- armonizzazione delle normative tecniche che regolano, rispettivamente, il funzionamento del SUAP (DPR 160/2010) e del SUE (DPR 380/2001) che ora trovano un punto di sinergia, per la cooperazione tra sistemi, solo per l'edilizia produttiva e non per quella residenziale;
- rispetto alla capacità amministrativa, favorire la nascita di reti delle PA attraverso:
 - a) progetti di collaborazione fra Amministrazioni diverse che partecipano alla gestione del procedimento unico di back-office (ad es. accordi con gli Uffici territoriali di derivazione governativa come Questure, Prefetture, Agenzie delle Dogane, Soprintendenze), anche per la nascita di repository funzionali allo svolgimento delle conferenze di servizi;
 - b) tavoli di lavoro congiunti, al pari di quello coordinato da AGID per l'interoperabilità, fra i soggetti territoriali che contribuiscono alla erogazione e gestione dei servizi integrati erogati alle PA (Regioni//Province/Comuni);
- previsione, anche per i SUAP, del potere sostitutivo regionale nel caso i comuni siano inadempienti, previo accordo con ANCI;
- snellimento delle procedure di variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 (snellimento procedura di VAS ex art. 11 e ss Dlgs 152/2006 con unica conferenza dei servizi estesa ai soggetti con competenza ambientale);

Ambiente

La commissione Ambiente ed Energia, con riferimento alla semplificazione in materia ambientale, propone le disposizioni legislative, riportate nell'**allegato 3**, cogliendo l'occasione per superare dubbi interpretativi, criticità applicative e prassi talora non omogenee tra Regioni. L'elaborato, oltre che contenere proposte di semplificazione specifiche nell'ambito dei rifiuti, delle bonifiche, di supporto alle molteplici attività svolte dai laboratori delle Agenzie per la protezione dell'ambiente ed in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, è fortemente orientato all'economia circolare, volendo trasfondere nel contesto normativo i cardini di riutilizzo, riduzione degli sprechi, promozione della ricerca e dell'innovazione.

Informatica e digitalizzazione dei servizi

- semplificazione normativa e regolamentare anche degli standard tecnici, coordinata con norme attuative che favoriscano l'adozione sistematica della digitalizzazione totale dei processi amministrativi della pubblica amministrazione attuando la completa interoperabilità tra basi dati e sistemi gestionali pubblici delle diverse Amministrazioni di livello locale e nazionale, la non duplicazione del dato all'interno del sistema pubblico complessivo, l'unificazione dei punti di accesso ai servizi digitali per i cittadini e le imprese anche quando coinvolgano più Amministrazioni, l'erogazione sistematica su canale digitale dei servizi per l'utenza diffusa in particolare in ambito sanitario, scolastico, SUAP, ecc.;
- semplificazione delle procedure di identificazione e collaborazione con i soggetti pubblici e privati per l'identità digitale (SPID, CIE) e suo utilizzo generalizzato;
- prevedere per tutte le piattaforme e APP abilitative e trasversali (ad esempio APP IO, SPID, PagoPA etc.) la tutela del bilinguismo e del multilinguismo al fine di rendere fruibile a tutti i cittadini tali importanti servizi nonché il rispetto delle regole tecniche in materia di accessibilità semplificata;
- modifiche al procedimento di approvazione delle Regole tecniche previsto dall'art.71 del CAD, prevedendo un coinvolgimento delle Regioni già nella fase di stesura della prima bozza delle Linee Guida;
- garantire le risorse dei fondi comunitari Fesr e Feasr a valere sull'attuale programmazione europea, in caso di ulteriori ritardi in fase di esecuzione dei lavori del Grande Progetto Banda Ultralarga, anche attraverso un eventuale commissariamento posto in capo ai Presidenti di Regione;
- introduzione della tecnologia della microtrincea per la posa di impianti di fibra ottica per l'infrastrutturazione della Banda Ultralarga: proposte di modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastruttura digitali, nelle infrastrutture stradali) (**allegato 4**).

Si riportano ancora due aspetti di interesse, validi per entrambe le tipologie di interventi che, pur riguardando profili di carattere regionale, si considerano importanti per l'individuazione e la gestione di alcune delle misure di semplificazione.

Misure organizzative

- definizione di un programma di lavoro interregionale anche con le risorse economiche stanziare dal d.l. n. 34/2020 – art. 239 “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” per lo sviluppo e l’innovazione delle PPAA nel rapporto con imprese e cittadini;
- sostegno a micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali (Commissione Europea e dagli Organismi Internazionali);
- valutazione delle strategie di comunicazione che, anche coinvolgendo le strutture tecniche regionali, agevolino la capillare comprensione del contenuto delle misure (creazione di portali unici divulgativi per le diverse categorie di destinatari delle misure).

Strumenti per l’individuazione dei migliori interventi

- raccolta di segnalazioni del mondo produttivo e delle amministrazioni più vicine al territorio, tramite sistemi di monitoraggio che portino alla messa in evidenza delle “best practices”;
- analisi sistematica dei procedimenti per l’accesso alle misure di sostegno (iter, soggetti coinvolti, moduli utilizzati);
- ricognizione delle soluzioni adottate per misure analoghe in altri Paesi.

Roma, 18 giugno 2020

Semplificazione e accelerazione negli investimenti pubblici di lavori

Art.....

Semplificazioni negli appalti pubblici di lavori

1. Fino al 31.12.2022, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria in corso, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidare nelle modalità disciplinate nel presente articolo, i seguenti appalti:

- a) appalto di sola esecuzione di lavori;
- b) appalto su progetto definitivo, avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;
- c) appalto su progetto preliminare, avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori.

2. Per affidamenti fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di contratti di sola esecuzione mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con i criteri di cui all'art. 95, comma 2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di elenchi di operatori economici se formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di 15, prevedendo la partecipazione di operatori aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante nella misura almeno del 50%, se esistenti. Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 e degli artt. 60 e 61 del Dlgs 50/2016.

Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di cui al decreto n. e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio, gli operatori da invitare sono individuati dal RUP attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, tra quelli aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante.

3. Fino al termine di cui al comma 1, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. b), previsto dal successivo art. XX, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

4. Fino al termine di cui al comma 1 e per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. c), previsto dal successivo art. XX, da aggiudicarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

5. Nelle procedure di affidamento, anche di importo superiore alle soglie comunitarie, di lavori di cui al comma 1 lett. a), b), e c), nonché negli affidamenti di servizi tecnici disciplinati al successivo comma 10 del presente articolo, le stazioni appaltanti possono prevedere:

- a) l'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016, esaminando dapprima le offerte presentate dai concorrenti e poi verificando la conformità della documentazione amministrativa nei confronti del primo e del secondo concorrente in graduatoria;
- b) di ridurre il termine massimo del soccorso istruttorio a cinque giorni;

- c) di procedere alla verifica dell'anomalia esclusivamente nei casi nei quali la migliore offerta appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, si applica l'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari almeno a cinque;
- d) dopo l'aggiudicazione non efficace, di procedere contestualmente alla verifica dei costi della manodopera e alla verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;
- e) di prevedere per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non superiore a 30 giorni. Ai membri interni delle Commissioni giudicatrici è riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
- f) prevedere, decorsi 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni per la verifica dei requisiti, la possibilità di stipulare il contratto con clausola risolutiva espressa nel caso di successivo esito negativo dei controlli con pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite;
- g) di procedere dopo l'aggiudicazione efficace, nelle more della stipula del contratto, alla consegna dei lavori o all'avvio dell'attività di progettazione;
- h) in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del d.lgs.159/2011, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'interpellato;
- i) la previsione nel quadro economico dell'opera di una somma pari al massimo al 5% dell'importo a base di gara per far fronte in caso di contenzioso al risarcimento di cui al comma 7, se compatibile con la fonte di finanziamento.

6. Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo.

7. La soglia di cui all'art 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 è innalzata a 2 milioni di euro.

8. I giudizi promossi innanzi al giudice amministrativo avverso gli atti di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalle presenti disposizioni sono definiti con sentenza in forma semplificata e con le modalità di cui all'art. 55 comma 10 del C.p.a entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. La stazione appaltante stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole.

Nel caso di soccombenza in appello, il giudice amministrativo, riconosce all'appellante un risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base di gara, senza risolvere il contratto stipulato.

9. Il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016 per la stipula del contratto non trova applicazione per gli affidamenti fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

10 Per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.35, è possibile procedere con un confronto concorrenziale fra 5 e 10 operatori economici utilizzando il criterio del solo prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Rimane la possibilità di ricorrere al criterio miglior rapporto qualità/prezzo in ragione della natura, oggetto e caratteristiche, in tal caso la valutazione

dell'offerta può essere demandata al RUP. In tali casi, le stazioni appaltanti possono derogare all'applicazione degli artt. 23 comma 13 e 34 del d.lgs. 50/2016.

11. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché per i lavori, è possibile procedere a gara a prescindere dall'obbligo di inserimento nella programmazione biennale di servizi e forniture e triennale di lavori prima dell'indizione della gara.

12. Le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 dagli appaltatori, sono pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione un modello di formulario informatizzato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico.

14. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di cui al decreto n.e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le stazioni appaltanti non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016.

15. E' soppresso l'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

16. Per le finalità del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici, effettuata la ricognizione sullo stato delle opere pubbliche incompiute, e, verificato il perdurare dell'interesse pubblico delle stesse, ne promuovono prioritariamente i lavori di completamento.

17. E' consentito alle stazioni appaltanti concedere un'ulteriore anticipazione fino al 20%, con le modalità previste dall'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/16, del corrispettivo dovuto sui lavori ancora da realizzare nell'ambito di un contratto già stipulato.

Motivazione

Le presenti proposte sono volte a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici ed a ridurne i tempi, al fine di accelerare gli investimenti.

In particolare, tale norma individua e disciplina tre distinte tipologie di affidamenti:

- appalti di sola esecuzione lavori;
- appalti sulla base del progetto definitivo (quindi avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori);
- appalti basati su progetto preliminare c.d. complessi (quindi affidamenti aventi ad oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo e l'esecuzione dei lavori).

Il secondo comma, che riguarda gli appalti di sola esecuzione, disciplina la procedura negoziata per gli affidamenti di importo fino alla soglia comunitaria, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie con le opportune semplificazioni enucleate ai commi successivi. Resta, altresì, ferma la possibilità di ricorrere alle procedure disciplinate all'art. 36 del codice. La norma persegue anche il fine di agevolare le imprese operanti sul territorio così da ridurre l'impatto della crisi economica soprattutto sulle PMI.

L'ultimo periodo del comma in esame, in linea con gli attuali provvedimenti del Governo, mira a limitare gli spostamenti di personale delle imprese sul territorio nazionale al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Il terzo comma disciplina l'appalto affidato sulla base del progetto definitivo. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo al fine di preservare la qualità progettuale e gli aspetti tecnici.

Il quarto comma dà la possibilità di ricorrere all'appalto integrato c.d. complesso che consente alla stazione appaltante di porre a base di gara il solo progetto preliminare nel caso di lavori di importo superiore a 10 milioni di euro. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Al quinto comma sono previste importanti semplificazioni nella fase di affidamento, riferite alle procedure enucleate ai commi precedenti. In particolare, sulla base delle prime applicazioni delle tecniche di project management nei contratti pubblici, si è previsto di lavorare per fasi parallele e non in sequenza, al fine di velocizzare i tempi di affidamento delle procedure (si veda, in particolar modo, la lett. d) che consente alle S.A. di svolgere più attività della procedura contestualmente; la lett. a), che rimanda all'inversione della busta, meccanismo che riduce notevolmente i tempi di affidamento).

E' stata prevista la possibilità di limitare la verifica dell'anomalia ai soli casi in cui la SA ravvisi che l'offerta appaia anormalmente bassa, sganciandola dagli automatismi previsti all'art. 97 d.lgs. 50/2016. Sono, inoltre, stati ridotti alcuni termini temporali (es. soccorso istruttorio).

Si propone poi di estendere gli incentivi tecnici anche ai commissari di gara, al fine di stimolare una più efficiente e veloce attività della commissione; contestualmente, si propone di fissare un termine massimo di 30 giorni per la valutazione delle offerte sempre nell'ottica di comprimere i tempi di affidamento.

La lett. f) mira a cristallizzare il termine massimo di attesa per la richiesta dei certificati ai fini delle verifiche a 30 gg, decorsi infruttuosamente i quali la stazione appaltante potrà stipulare il contratto; l'esigenza di garantire un presidio di legalità è attuata mediante l'obbligatorietà di inserire, in caso di stipula del contratto, una clausola risolutiva espressa volta a risolvere immediatamente il contratto nelle ipotesi di successivo esito negativo delle verifiche. Si è, infine, proposto di consentire l'interpello dei concorrenti in graduatoria alle stesse condizioni offerte da questi ultimi in sede di gara.

Le proposte di cui ai commi 6 e 7 mirano a ridurre l'effetto "bloccante" causato dal contenzioso avente ad oggetto le gare. Al fine di non ledere il diritto a ricorrere, si è proposto di specificare che tali ricorsi vengono definiti con sentenza in forma semplificata, entro il termine di 30 gg. Ciò al fine di rendere la definizione di tali giudizi più veloce. Contestualmente, al fine di non bloccare la stipula dei contratti, si è reso necessario esplicitare che la stazione appaltante possa, a seguito di giudizio di primo grado ad essa favorevole, stipulare il contratto senza che ciò sia causa, in caso di successiva soccombenza, in appello, di responsabilità. L'amministrazione, quindi, potrà consegnare i cantieri nel caso in cui non risulti soccombente nel primo grado di giudizio. In tale ottica, si è reso necessario specificare che una eventuale successiva soccombenza della SA in appello non è causa di risoluzione del contratto stipulato; pertanto, si è proposto in questi casi di prevedere il riconoscimento del solo risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base d'asta. Quest'ultima previsione è stata coordinata con la lett. i) del comma 5 che consente alla SA di inserire nel quadro economico dell'opera una somma pari al 5% dell'importo a base di gara per far fronte in caso di contenzioso al risarcimento.

Al comma 8, in coerenza con le direttive comunitarie sui ricorsi in materia di appalti applicabili al sopra soglia, è stata proposta la non applicazione della c.d. clausola di "stand and still" per gli

appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Pertanto, i tempi di aggiudicazione si ridurrebbero di 35 gg.

La proposta di cui al comma 9 intende introdurre semplificazioni all'affidamento degli incarichi professionali e a derogare, in questa fase emergenziale, all'utilizzo del BIM e dei CAM per i soli affidamenti sottosoglia.

Al comma 10 è stata inserita una deroga all'obbligo di preventivo inserimento negli atti programmatori degli incarichi di progettazione e appalti di lavori.

Le previsioni derogatorie proposte devono necessariamente essere temperate con misure volte a garantire la massima trasparenza e controllo. Per tale ragione è stato inserito il comma 11, volto essenzialmente a rilevare informaticamente la filiera dei sub-contratti che, come noto, in mancanza di controlli, potrebbero prestarsi ad infiltrazioni criminali. Al fine di velocizzare e controllare le comunicazioni sui subcontraenti e consentire così la tracciabilità degli stessi nei cantieri, verrà realizzato un apposito formulario informatizzato disponibile online.

La ratio dell'ultimo comma proposto mira a sostenere la ripresa delle attività da parte delle imprese che hanno già stipulato un contratto con le amministrazioni prima dell'emergenza COVID-19 ed hanno già effettuato parte della lavorazione. In particolare la norma prevede l'anticipazione di un'ulteriore quota del 20% previa costituzione delle garanzie previste dall'art 35 del D.Lgs 50/16 e garantire liquidità alle imprese.

Art....

Nuova disciplina dell'appalto di progettazione ed esecuzione

1. Per gli appalti di importo superiore a 10 milioni di euro le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto preliminare o un progetto definitivo, con i contenuti di cui al D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 207/2010. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie progettuali e di ulteriori elementi da valutare anche in modalità tabellare.

2. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria fino all'importo di 10 milioni, le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto definitivo, secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, con i contenuti ivi previsti. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie al progetto definitivo e di ulteriori elementi da valutare anche in modalità tabellare.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice prima dell'avvio delle procedure di gara provvede a verificare il livello di progettazione svolto. La stazione appaltante può prevedere che i soggetti incaricati della verifica possano anche svolgere attività di supporto all'amministrazione nella fase di esecuzione dei lavori, sino al collaudo. Nel caso di affidamento dell'attività di verifica a soggetti esterni all'amministrazione gli affidamenti ai soggetti di cui al successivo comma 4 possono prevedere lo svolgimento anche delle predette attività.

4. A prescindere dall'importo dell'intervento, le stazioni appaltanti verificano la rispondenza degli elaborati progettuali avvalendosi di professionalità interne o, in alternativa, di società accreditate per l'attività di verifica. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti, provvedono ad attivare la

verifica preventiva in contemporanea con l'avvio dell'attività progettuale realizzata dall'appaltatore.

5. Agli affidamenti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare:

- a) imprese con SOA per progettazione ed esecuzione;
- b) imprese in raggruppamento con progettisti;
- c) imprese che indicano i progettisti.

6. Nel bando le stazioni appaltanti fissano i tempi per la progettazione e le penali da applicare in caso di ritardo.

7. All'appaltatore non è riconosciuto alcun corrispettivo che comporti una maggiore spesa per varianti e riserve causate da errori o carenze del progetto esecutivo redatto dallo stesso fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi assolutamente imprevedibili alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale applicabile in fase d'indagini e studi preliminari.

Motivazione

Si propone di introdurre l'utilizzo dello strumento dell'appalto di progettazione ed esecuzione al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori fino al 31.12.2022, accorpendo la fase progettuale a quella esecutiva e semplificando l'offerta con la richiesta, in luogo di un livello progettuale, di presentazione di eventuali migliorie e/o di ulteriori elementi da valutare esclusivamente in modalità tabellare. Ne consegue che il contratto sarà stipulato sulla base del progetto preliminare (o definitivo) posto a base di gara, integrato con le eventuali migliorie dell'aggiudicatario. In particolare, il dettato normativo proposto, prevede al comma 1, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i lavori complessi superiori a 10 milioni di euro anche sulla base della progettazione preliminare e non solo di quella definitiva. In tali casi l'offerta dell'OE dovrà però contenere elementi migliorativi e indicazioni delle stesse contenute in elenchi tabellari al fine di consentire una più celere e spedita attività di valutazione della PA.

Al secondo comma invece, è prevista la disciplina dell'appalto integrato per lavori compresi tra la soglia comunitaria e 10 milioni di euro, ponendo a base di gara il progetto definitivo in possesso dell'amministrazione.

Al comma 3 è previsto che le attività di verifica della progettazione siano coordinate con quelle della fase di elaborazione progettuale al fine di consentire una più celere attività di validazione delle stesse e maggiore controllo da parte dell'amministrazione. Inoltre, al fine di rafforzare un presidio nella fase dell'esecuzione dell'opera, la stazione appaltante possa prevedere che i soggetti incaricati della verifica svolgano attività di supporto all'amministrazione sino al collaudo.

Il comma 4, prevede una norma volta a semplificare ed accelerare le attività di verifica della progettazione da parte della PA, introducendo una deroga a quanto previsto dall'art 26 comma 6 del d.lgs. 50/2016 ovvero la possibilità per le SA di procedere ad attività di verifica anche mediante l'utilizzo di strutture proprie. Inoltre, tale previsione è volta a favorire ed accelerare le attività di verifica mettendo in parallelo le attività del professionista incaricato con quelle del verificatore della PA.

Al comma 5, al fine di tutelare l'attività dei professionisti indicati dall'OE, relativamente alla sola progettazione, è stata inserita la disciplina afferente il compenso di questi ultimi i quali potranno ricevere il compenso maturato per le prestazioni svolte direttamente dalla SA sulla base di quanto indicato in offerta economica.

Al comma 8, si è reso necessario contemperare la disciplina derogatoria in esame, prevedendo un espresso divieto all'appaltatore di proporre varianti e riserve che derivino dal progetto da lui stesso redatto. Tale previsione infatti tutela l'Amministrazione da eventuali ed ulteriori richieste di somme aggiuntive da parte dell'OE. Si è fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi imprevedibili in base all'ordinaria diligenza professionale.

Art. ...

Conferenza Unica di Servizi, VIA e altri pareri e autorizzazioni

1. Fino al 31.12.2022 per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative previste dagli artt. X, XX, la conferenza dei servizi, si svolge con le modalità di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine della conclusione finale del procedimento. Sono fatti salvi eventuali maggiori termini previste da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale

Fino al 31.12.2022, nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, il termine di cui al comma 2 dell'art 14-ter è fissato in 30 giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

2. Entro e non oltre 10 giorni dall'avvio delle attività delle conferenze le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti ed integrazioni relative a meri aspetti tecnici degli interventi anche in modalità telematica. Per gli interventi complessi, su valutazione dell'amministrazione procedente o anche su richiesta di un'amministrazione convocata, le attività di chiarimento ed integrazione tra le amministrazioni possono svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed in videoconferenza al fine di semplificare le attività di confronto amministrativo, comunque nel termine perentorio di cui al presente comma, primo capoverso.

3. I rimedi avverso la determinazione finale di conclusione della conferenza dei servizi sono ammessi unicamente nei casi di cui all'art.14 quinquies della legge 241/1990 se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell'intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore ed ha altresì indicato le ragioni per le quali non è stato possibile fornire condizioni o prescrizioni per il superamento del dissenso stesso. I progetti e gli interventi volti al superamento di situazioni emergenziali costituisce motivo prevalente nella valutazione comparativa degli interessi tutelati.

4. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà.

5. Fino al 31.12.2023, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2005, i progetti degli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli X e XX, ad eccezione delle opere di particolare rilevanza nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, previa intesa della Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono sottoposti a VIA in sede regionale. Se l'opera interessa il territorio di più regioni la VIA è effettuata dalla Regione nel cui territorio

ricade la componente prevalente dell'opera, con applicazione di un criterio estimativo dei costi previsti.

6. Fino al 31.12.2023 per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative è soppresso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all'art. 215 del d.lgs. 50/2016.

7. Fino al 31.12.2022, al fine di garantire i tempi previsti per l'avvio e l'esecuzione delle opere, le autorizzazioni, le approvazioni, i pareri vincolanti, i nulla osta e tutti i pareri comunque denominati che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell'appalto, compresi quelli riguardanti la sicurezza dei lavoratori e quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla sicurezza, o alla tutela della salute dei cittadini, dovranno essere rilasciate nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro richiesta aumentati di ulteriori 15 giorni in caso di particolare complessità dell'istruttoria, rappresentata dall'amministrazione competente al rilascio del parere prima dello scadere del termine perentorio di 30 giorni.

Motivazione

Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti risulta indispensabile intervenire sulla disciplina vigente della conferenza di servizi con alcune disposizioni di carattere straordinario intese a:

- prevedere lo svolgimento della conferenza unicamente nella modalità semplificata della conferenza asincrona anche quando debbano essere acquisiti pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini; si prevede inoltre che le amministrazioni forniscano maggiori e più precise indicazioni sulla natura del dissenso ai fini delle conseguenti valutazioni da parte delle amministrazioni procedenti;
- prevedere comunque delle fasi di interlocuzione per i chiarimenti e integrazioni afferenti gli aspetti tecnici attraverso modalità informali (modalità telematiche) anche con riunioni in video conferenza in caso di progetti complessi;
- stabilire il principio che l'assenso espresso in conferenza diviene definitivo per l'amministrazione che lo ha reso, e che i rimedi contro le determinazioni della conferenza riconosciuti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini che hanno espresso dissenso sono consentiti solo se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell'intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore e se nella motivazione del dissenso è specificata la ragione per la quale non è stato possibile esprimere un assenso con condizioni e prescrizioni. In tal modo dette amministrazioni sono tenute, prima di esprimere il dissenso, a valutare se è possibile rendere un parere positivo con prescrizioni e condizioni;
- nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario convocare una conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione (per le migliorie presentate in sede di gara) tutti i termini sono ridotti della metà.

La proposta di cui al comma 5 è finalizzata ad accelerare la procedura di approvazione dei progetti di opere pubbliche che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme di semplificazione delle procedure di affidamento e dell'appalto integrato, attraverso una deroga alle disposizioni del

codice dell'ambiente che stabiliscono la competenza ad effettuare la VIA, stabilendo che la stessa è effettuata in sede regionale. La deroga non si applica unicamente per le opere di particolare rilevanza nazionale da individuarsi con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, sentita la Conferenza Unificata.

Al comma 6, fino al 31.12.2023, al fine di coordinare tale disciplina speciale con il T.U. dell'ambiente, si propone di derogare anche all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006. La proposta di cui al comma 6 intende semplificare le procedure amministrative di VIA di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, eventualmente necessarie anche a seguito dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19, riconducendo la procedura all'acquisizione dei titoli di natura ambientale in analogia a quanto già avviene nelle procedure di carattere nazionale e nell'ottica dello snellimento e razionalizzazione delle stesse, tenuto conto che nell'ambito della definitiva approvazione dei progetti si provvederà all'acquisizione dei titoli di natura non ambientale necessari. Il comma 6 disapplica l'ulteriore fase del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei casi in cui sarebbe richiesto dalla vigente normativa.

Infine il comma 7 prevede di accelerare l'acquisizione di quanto si rendesse necessario nelle fasi successive all'approvazione del livello progettuale posto a base di appalto, stabilendo un termine perentorio per il loro rilascio, anche nell'eventualità in cui dovessero essere acquisiti pareri o nulla osta o autorizzazioni relativi alla sicurezza o da parte delle amministrazioni/enti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

1. PROPOSTE NORMATIVE PER LA DISCIPLINA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

ART. 1– Finalità

1. Al fine di realizzare interventi di competenza nazionale e regionale individuati come urgenti e strategici per il rilancio degli investimenti e per il perseguimento delle politiche di sviluppo nazionale e regionale, lo Stato e le Regioni possono nominare Commissari straordinari e procedere all'attuazione degli stessi con la presente procedura semplificata fino al 31 dicembre 2022.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Gli interventi di competenza nazionale o regionale, da realizzare mediante la presente procedura sono individuati rispettivamente dallo Stato o dalla Regione tra quelli per i quali ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
 - opere di carattere urgente e strategico per il rilancio degli investimenti e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo nazionale e regionale;
 - opere infrastrutturali, opere per la prevenzione del dissesto idrogeologico, opere di tipo sanitario, opere di edilizia scolastica;
 - opere per le quali siano disponibili finanziamenti necessari per la loro realizzazione;
2. Nel rispetto dei criteri di cui sopra:
 - lo Stato individua le opere di interesse nazionale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - le regioni e le province autonome individuano le opere di interesse regionale, per le quali applicare la presente disposizione con uno o più decreti del Presidente della Regione/Provincia autonoma e le comunica al Ministero delle Infrastrutture/Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I commissari sono scelti tra figure istituzionali o altri soggetti esperti nella gestione di opere pubbliche.
4. La valutazione dell'interesse nazionale o regionale dell'opera è effettuato con riferimento al territorio interessato o servito.

ART. 3 – Ufficio del Commissario

1. Il Commissario opera con una struttura dedicata alla realizzazione dell'intervento costituita da personale esperto nelle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, affidamento, controllo ed esecuzione lavori, individuato, senza oneri per la finanza pubblica, nelle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata. Il Commissario può avvalersi, altresì, delle procedure di cui all'articolo 4, comma 2 per affidare tali prestazioni, compreso l'incarico di RUP a soggetti esterni.
2. Per il supporto alla valutazione delle proposte che saranno presentate dagli operatori economici, il Commissario può nominare un collegio di esperti scelti fra personalità provenienti da altre amministrazioni pubbliche con specifiche competenze negli ambiti che

afferiscono all'oggetto dell'appalto. I membri del Collegio devono essere indipendenti dalla struttura cui forniscono supporto e operare secondo le norme che regolano le incompatibilità degli incarichi. I membri del Collegio non percepiscono alcuna forma di emolumento, ad eccezione di un gettone di presenza ed il rimborso spese.

ART. 4 – Attività del Commissario

1. Il Commissario assume la funzione di Stazione Appaltante per l'intera durata di realizzazione dell'intervento, con riferimento a progettazione e approvazione di progetti, affidamento dei lavori, direzione dei lavori e collaudo. Il Commissario svolge anche la funzione di Autorità espropriante per eventuali occupazioni d'urgenza o espropri ai sensi del DPR 327/2001.
2. Per la realizzazione degli interventi e per i servizi connessi all'espletamento dell'appalto dei lavori di cui al comma, il Commissario affida ai sensi dell'art.32 della Direttiva 2014/24/CE, previa consultazione preliminare di mercato di cui all'art.40 della Direttiva 2014/24/CE e opera in deroga a tutte le disposizioni di legge extrapenali, fatto salvo il rispetto del Dlgs 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

ART.5 – Progettazione e verifica

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche pertinenti alla realizzazione degli interventi, il Commissario può consentire una diversa articolazione dei livelli di progettazione, prevedendo l'attività di verifica parallelamente allo sviluppo dell'attività di progettazione, anche attraverso il rilascio di report di verifica intermedi.
2. Per appalti di importo superiori alla soglia comunitaria e inferiori a 20 milioni di euro, il Commissario può eseguire a mezzo degli uffici delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, la verifica preventiva del progetto. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la verifica può essere seguita direttamente dal RUP con la collaborazione dell'ufficio di supporto al RUP.

ART. 6 – Procedure espropriative e autorizzazioni

1. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario, costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale compresa il procedimento di VIA, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
2. Per le opere di interesse nazionale l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari avviene d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti.
3. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi

integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario e i termini sono sospesi, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

4. Per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, l'autorità espropriante, una volta emanato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, prescindendo da ogni altro adempimento, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territorialmente competenti.

ART.7 – Contenzioso

1. Eventuali giudizi promossi innanzi al giudice amministrativo avverso gli atti di affidamento degli appalti derivanti dalle procedure sopra previste sono definiti con sentenza in forma semplificata e con le modalità di cui all'art. 55 comma 10 del C.p.a entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il Commissario stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole.
2. Nel caso di soccombenza in appello, il giudice amministrativo, riconosce all'appellante un risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base di gara, senza risolvere il contratto stipulato. Per far fronte all'eventuale corresponsione del risarcimento nei confronti dell'appellante, nel quadro economico dell'opera viene stanziata una somma pari al massimo al 5% dell'importo a base di gara.

Motivazione

Il quadro normativo di riferimento della presente proposta è rappresentato, da un lato, dal modello procedurale utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, quindi una situazione eccezionale che ha portato all'istituzione di una gestione commissariale ad hoc ad opera del DL 109/2018 e, dall'altro, dall'art. 4 del D.L. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri") che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali ritenuti prioritari a livello nazionale.

La norma ivi proposta, quindi, delinea una procedura applicabile ad interventi di interesse nazionale e regionale, individuati come urgenti e strategici, anche al fine del rilancio dell'economia del Paese, che affidi, utilizzando ampie deroghe alla normativa sugli appalti, interventi per i quali occorre procedere contestualmente alla progettazione ed esecuzione lavori.

Per gli interventi individuati ai sensi dell'art. 2, si fa ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, preceduta da una consultazione preliminare di mercato, non riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non vincolante per il Commissario, il quale potrà avviare la successiva fase di negoziazione con uno o più operatori economici che, a suo giudizio, abbiano formulato proposte adeguate.

La proposta prevede la possibilità di utilizzare le deroghe anche per l'affidamento di ulteriori servizi di supporto al Commissario e per la verifica della progettazione, nonché modalità specifiche per le procedure espropriative e l'ottenimento delle autorizzazioni.

2. PROPOSTE STRUTTURALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art.

(Semplificazioni in materia di programmazione di lavori, beni e servizi)

All'art.21 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole “e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “e pertanto successivamente e non oltre novanta giorni dall’approvazione dello stesso”;
- al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Con l’adozione del programma triennale sono assolti gli obblighi di cui all’art.44bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- al comma 3, dopo le parole “per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro”, sono aggiunte le parole “ad esclusione dei lavori di manutenzione di qualsiasi importo”, e dopo le parole “ove previsto” sono aggiunte le parole “ad esclusione dei lavori di manutenzione”;
- il comma 5 è abrogato;
- al comma 6 le parole “Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.” sono soppresse;
- al comma 7 le parole “e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati” sono sostituite dalle seguenti: “tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui al comma 4 dell’art.29”;
- al comma 8 lettera d) le parole “e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo” sono soppresse;
- all’art. 23 comma 3, nel secondo periodo (dopo le parole “stazioni appaltanti”) sono aggiunte le parole “e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo ai fini della programmazione dei lavori pubblici di cui all’art.21”.

Relazione illustrativa

Rafforzando la relazione, anche temporale, tra programmazione e bilancio, ed eliminando il riferimento alle norme della programmazione economico-finanziaria degli enti, si risolve l’equivoco di una programmazione anticipata all’interno del DUP dei Comuni già nel luglio antecedente la prima annualità.

La rilevazione delle opere Incompiute viene assorbita ed integrata nella programmazione dei lavori. (Si rileva un disallineamento con l’art. X, comma 15 della proposta sulle oopp, già approvata in Conferenza, che prevede l’abrogazione dell’art. 44-bis del DL 201/2011)

Si semplifica la programmazione dei lavori di manutenzione che vengono esclusi dal preventivo sviluppo del progetto di fattibilità per l’inclusione nell’elenco annuale.

Si elimina dalla programmazione lavori l’elencazione degli immobili disponibili, già elemento di complessità sia di compilazione che di consultazione, che restano comunque oggetto di possibile cessione per la realizzazione dell’opera o della concessione anche ai sensi dell’art.191 del Codice
Si elimina l’obbligo di anticipazione al tavolo dei soggetti aggregatori degli acquisti oltre il milione di €. I soggetti aggregatori potranno pianificare la propria attività avvalendosi del ben più ampio e significativo serbatoio informativo sullo storico della programmazione e delle procedure avviate.

Si elimina il doppio canale di pubblicazione riportandolo al modello di pubblicazione e raccolta dati tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui agli emendamenti successivi.

La definizione dei livelli di progettazione minimi per la programmazione sono demandati, per competenza, nell'ambito del decreto "progettazione" di cui all'art.23.

SEMPLIFICAZIONE: Eliminazione ridondanze ed eccesso di informazioni a bassa rilevanza, agevolazione per l'inserimento dei lavori di manutenzione

Art.

(Avvio progettazione in assenza integrale copertura finanziaria)

All'art.23 del DLgs 50/2016, dopo il comma 11 ter sono inseriti i seguenti:

- "11 quater. Per la realizzazione di lavori e opere per i quali deve essere realizzata la progettazione, ai fini della partecipazione ai bandi per la concessione di finanziamenti, le pubbliche amministrazioni possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione".
- "11 quinquies. I soggetti di cui al comma 11 quater sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

Relazione illustrativa

Ai soli fini della partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, consolidare la possibilità di avviare la progettazione anche in assenza della copertura finanziaria per l'affidamento dei lavori e anche nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate. (art. 1, commi 4 e 5, D.L. 32/2019)

SEMPLIFICAZIONE: Possibilità di predisporre progetti anche al fine di partecipare a bandi di finanziamento di lavori pubblici per i quali è solitamente richiesta la presentazione di un progetto almeno di primo livello.

Art.

(Semplificazioni in materia di verifica preventiva interesse archeologico)

All'art.25 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia" sono soppresse e dopo la parola "già" è aggiunta la seguente "raggiunte o,";
- il comma 2 è abrogato;
- al comma 3 la parola "trenta" è sostituita dalla seguente "quindici" e le parole "Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni" sono soppresse;
- al comma 4 dopo la parola "modalità" la parola "anche" è soppressa ed è aggiunta la seguente "informatiche";
- il comma 6 è sostituito dal seguente: "Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti entro i termini di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, o di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio";

- al comma 9 le parole “in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata” sono sostituite dalle seguenti “entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 3”.

Relazione illustrativa

La norma semplifica le procedure ampliando il novero di soggetti che possono raccogliere ed elaborare la documentazione oltre l’ambito universitario. Vengono altresì ridotte le tempistiche, anche eliminando la dilazione dei tempi per quelle che genericamente venivano individuate come “grandi opere”. Viene previsto l’utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche escludendo il cartaceo. Viene previsto che, a valle delle determinazioni della procedura, non venga messo in discussione l’esito se non a fronte di evidenze concrete risultanti dall’emersione di elementi archeologici. Viene infine previsto un termine massimo entro cui la procedura deve concludersi.

SEMPLIFICAZIONE: Riduzione da 30 (60 per grandi opere) a 15 gg i termini per la rilevazione della sussistenza dell’interesse archeologico.

Art.

(Semplificazioni in materia di verifica preventiva della progettazione)

- Il comma 1 dell’art. 26 è sostituito con il seguente: “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, e nel caso di affidamento di progettazione di cui all’art.157, fatta eccezione per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza, che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali posti a base di gara ai documenti di cui all’art.23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”.
- Al comma 6 dell’art.26 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte le parole “o dai soggetti di cui alle lettere a)”;
 - la lettera c) è soppressa;
 - la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9, o dai soggetti di cui alle lettere a) e b)”.

Relazione illustrativa

Si elimina l’obbligo di verifica della progettazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa in sicurezza, non riguardanti opere strutturali e impianti, che restano comunque oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante prima della realizzazione dei lavori. Tale procedura consente di eliminare i tempi ed i costi relativi alla verifica e validazione per interventi per i quali la progettazione non riveste particolari complessità.

SEMPLIFICAZIONE: Viene semplificata la procedura di verifica:

- consentendone l’effettuazione in capo al RUP sino alla soglia comunitaria;
- restringendo il campo degli interventi per i quali è obbligatoria la procedura di verifica

Art.

(Semplificazioni in materia di approvazione progettazione lavori)

Il comma 7 dell’art.27 è sostituito dal seguente:

“All’esito della conferenza di servizi l’amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L’approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e dei piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario. Nei casi in cui il progetto sia soggetto a VIA di competenza regionale, l’approvazione dello stesso ad esito della conferenza di servizi di cui all’art.14, c. 4 della L. n.

241/1990 e dell'art. 27bis, c. 7 del DLgs 152/2006 produce anche gli effetti di cui al periodo precedente”.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7bis: “In deroga al comma 6 dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 La determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia trascorsi 45 90 giorni dalla presentazione dell’opposizione di cui al comma 1 senza che sia stata raggiunta un’intesa o che si sia pronunciato il Consiglio dei ministri”.

Relazione illustrativa

Si intende accelerare le procedure per la realizzazione delle opere, implementando gli effetti della conclusione della conferenza dei servizi ed evitando la necessità di ulteriori procedure di carattere urbanistico e per gli espropri. Inoltre, si intende conciliare la tutela degli interessi in materia ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e la tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini con l’interesse ad avere tempi certi nella conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione delle opere pubbliche.

SEMPLIFICAZIONE: Si agevola e velocizza la procedura di approvazione dei progetti e l’efficacia delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi, evitando passaggi ulteriori.

Art.

(Semplificazioni in materia di trasparenza)

- All’art.3 del DLgs. 50/2016 è aggiunta la seguente lettera: “ggggg-dodecies) «Rete dei sistemi informativi regionali»: rete integrata dei sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome per l’acquisizione dei dati e delle informazioni in materia di contratti e investimenti pubblici che garantisce l’interscambio e l’interoperabilità con le banche dati degli organismi competenti.
- All’art.29 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 1 le parole “alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché” sono soppresse;
 - il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati per estremi di richiamo al luogo di prima pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture tramite la rete dei sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4”;
 - al comma 4, le parole “tramite i sistemi informatizzati regionali” sono sostituite con le seguenti: “tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui all’art.3 lettera gggg-dodecies) del presente decreto”;
 - nel comma 4bis il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero delle infrastrutture e trasporti promuove un protocollo d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la rete dei sistemi di cui al comma 4, e con le altre istituzioni centrali interessate, per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni.
 - dopo il comma 4bis è inserito il seguente comma 4 ter: “La rete di cui all’art.3 comma ggggg-dodecies è costituita dai sistemi informativi regionali che operano nel rispetto del principio di univocità dell’invio del dato e del luogo di prima pubblicazione e, a tale fine, derivano in via prioritaria i dati e le informazioni dalle procedure di affidamento e pertanto dalle piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse”.
- All’art. 44 del DLgs. 50/2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Al fine di garantire il pieno rispetto del principio di unicità dell’invio del dato e del luogo di prima pubblicazione le piattaforme telematiche utilizzate dalle stazioni appaltanti assicurano

l'integrazione e l'interoperabilità con la rete dei sistemi informatizzati di cui all'art.29 comma 4".

- All'art.213 del Dlgs. 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- Al comma 8, nel primo periodo dopo le parole "tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti" sono sostituite con le parole "tutte le informazioni contenute nella rete dei sistemi regionali di cui all'art.29 comma 4 e nelle ulteriori" nelle banche dati esistenti";
- Al comma 8 nel secondo periodo le parole "le Regioni e le Province autonome" sono sostituite dalle parole "la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".
- Al comma 9 le parole "con i relativi sistemi" sono sostituite con le parole "con la rete dei relativi sistemi".

Relazione illustrativa

Si introduce la rete dei sistemi informativi regionali su cui si basa il nuovo modello di raccolta e acquisizione dati e che prevede, come soluzione più efficiente per perseguire il principio di unicità dell'invio del dato, che su tale rete si integrino i diversi e molteplici obblighi informativi a fini di trasparenza e monitoraggio (non solo quelli facenti capo ad ANAC ma anche quelli verso MIT, MEF ed altri) e per mezzo del sistema a rete detti enti centrali acquisiscano le informazioni eliminando le attuali ridondanze. La necessaria interconnessione dei sistemi a rete con le piattaforme di e-procurement consentirà di mettere a disposizione delle stazioni un unico sistema integrato per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione dati.

Si elimina dal comma 1 l'inutile ripetizione di quanto già espresso nell'art.21

Si eliminano gli obblighi di pubblicazione atti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1, richiedendo la sola trasmissione degli estremi (link ipertestuali) al sito del MIT, quale unico portale nazionale di consultazione bandi e avvisi, tramite la rete dei sistemi regionali.

Si razionalizza la raccolta e acquisizione dati in materia riconducendolo al modello della rete dei sistemi informativi regionali di cui all'emendamento all'art.3, sempre integrate con le piattaforme di e-procurement

Si pone in capo al Ministero delle Infrastrutture il compito di promuovere il già previsto ma mai definito protocollo per l'interscambio dei dati fra la rete dei sistemi regionale ed i sistemi delle Istituzioni centrali

Si ribadisce che le piattaforme di e-procurement, integrandosi con i sistemi regionali di monitoraggio, consentiranno di assolvere agli adempimenti informativi e di pubblicità contribuendo in maniera determinante, per la fase di negoziazione, al perseguimento del principio di unicità dell'invio del dato e del luogo di prima pubblicazione.

Si adeguano le modalità di alimentazione della Banca Dati di Anac al modello di raccolta e acquisizione dei dati tramite la rete dei sistemi regionali integrati con le piattaforme di e-procurement.

SEMPLIFICAZIONE: Viene razionalizzato il sistema di raccolta e acquisizione dei dati e di pubblicazione degli atti, e dunque di assolvimento degli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, eliminando ridondanze e moltiplicazione dei canali di comunicazione. La convergenza su una rete regionale delle procedure di acquisizione dei dati, integrata con le piattaforme di e-procurement, agevola e rende più speditivo e completo la messa a disposizione ed il reperimento delle informazioni.

Art.

(Esclusione di responsabilità per colpa grave del RUP)

Al comma 3 dell'art.31 del DLgs 50/2016 è aggiunto il seguente periodo "Per le attività di cui al presente comma, il responsabile unico del procedimento e il dirigente che adotta gli atti sono responsabili esclusivamente in caso di dolo e non possono essere chiamati a rispondere in caso di colpa grave".

Relazione illustrativa

La responsabilità contabile e amministrativa del Rup e del Dirigente è eccessiva rispetto alle esigenze preminenti di speditezza amministrativa e pertanto si ritiene opportuno limitarla ai casi di dolo.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta mira a risolvere il problema legato al cd. "sciopero della firma" dei funzionari pubblici.

Art.

(Semplificazioni nelle procedure di affidamento)

- Al comma 10 dell'art.32, dopo le parole "ai sensi dell'art. 36 lett. a) e b)" aggiungere le parole: "lett. c)".*
- L'art.32 comma 7 è sostituito dal seguente:
"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, possono procedere alla stipula del contratto, prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le stazioni appaltanti, incamerano la garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa, applicano una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto."

Relazione illustrativa

La proposta mira a comprimere le tempistiche connesse alle attività di verifica successive al provvedimento di aggiudicazione non efficace, la cui conclusione ad oggi dipende dai tempi di rilascio delle certificazioni a riscontro delle autodichiarazioni da parte degli enti competenti.

Si prevede quindi che il contratto possa comunque essere stipulato decorsi 30 giorni dall'avvio delle verifiche salva la risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti con incameramento della cauzione definitiva o applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto.

**si veda lett. c comma 2 art 36 come modificato nella proposta n.11 del presente documento*

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione ed accelerazione delle fasi di affidamento (riducendo a 30 giorni il termine massimo per la stipulazione del contratto.

Art.

(Ricorsi amministrativi)

Aggiungere dopo l'art.32 comma 11, il seguente comma 11 bis:

"I giudizi promossi innanzi al giudice amministrativo avverso gli atti di aggiudicazione degli appalti disciplinati dalle presenti disposizioni sono definiti con sentenza in forma semplificata e con le modalità di cui all'art. 55 comma 10 del C.p.a entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto al comma 11, stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole. Nel caso di soccombenza in appello, il giudice amministrativo, riconosce all'appellante un risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base di gara, senza risolvere il contratto stipulato."

Relazione illustrativa

Al fine di non bloccare la stipula dei contratti, si è reso necessario esplicitare che la stazione appaltante può, a seguito di giudizio di primo grado ad essa favorevole, stipulare il contratto senza che ciò sia causa, in caso di successiva soccombenza, in appello, di responsabilità. L'amministrazione, quindi, potrà consegnare i cantieri nel caso in cui non risulti soccombente nel primo grado di giudizio. In tale ottica, si è reso necessario specificare che una eventuale

successiva soccombenza della SA in appello non è causa di risoluzione del contratto stipulato; pertanto, si è proposto in questi casi di prevedere il riconoscimento del solo risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base d'asta.

Art.

(Semplificazioni al criterio di rotazione)

All'art.36 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 le parole “degli inviti e” sono soppresse;
- alla lettera b) del comma 2 le parole “rotazione degli inviti” sono sostituite dalle seguenti “rotazione degli affidamenti”;
- alla lettera c) del comma 2 le parole “rotazione degli inviti” sono sostituite dalle seguenti “rotazione degli affidamenti”;
- alla lettera cbis) del comma 2 le parole “rotazione degli inviti” sono sostituite dalle seguenti “rotazione degli affidamenti”;
- al comma 7 le parole “rotazione degli inviti e degli affidamenti” sono sostituite dalle seguenti: “rotazione degli affidamenti, per i quali assume rilevanza la procedura di affidamento immediatamente precedente, tenendo conto della complessità organizzativa della stazione appaltante,”.

Relazione illustrativa

Il criterio della rotazione così come declinato da ANAC risulta di non agevole gestione e applicazione per diversi motivi:

- *le amministrazioni complesse e articolate come quelle regionali o dei comuni capoluogo o comunque di medio/grandi dimensioni, difficilmente dispongono di strumenti che consentono di verificare rapidamente il rispetto del criterio considerando come base tutti gli affidamenti dell'amministrazione considerata nel suo complesso. Si potrebbe, pertanto, prevedere in termini generali, di applicare la rotazione con riferimento a ciascuna unità organizzativa (nelle FAQ di ANAC con un'interpretazione restrittiva si prevede tale possibilità per le articolazioni territoriali dotate di un certo grado di autonomia);*
- *in secondo luogo, stante la differente posizione che, sotto il profilo della distribuzione delle opportunità di aggiudicazione, caratterizza i soggetti affidatari di precedenti contratti rispetto a quella dei soggetti invitati ma non risultati affidatari, appare necessario adottare un'impostazione meno restrittiva della concorrenza e della possibilità di partecipazione limitando la rotazione agli affidamenti ed escludendola per gli inviti, con il risultato di semplificare notevolmente al contempo le attività di verifica delle stazioni appaltanti.*

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di rotazione.

Risparmio del tempo occorrente per operare le verifiche sul rispetto della rotazione e applicazione del criterio tenendo conto della diversa posizione dell'invitato non affidatario e dell'invitato risultato affidatario sotto il profilo della distribuzione delle opportunità di ottenere l'affidamento di un contratto.

Adeguamento del criterio della rotazione alle caratteristiche e dimensioni organizzative della stazione appaltante.

Art.

(Contratti sottosoglia)

Al comma 2 dell'art.36 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) dopo la parola “euro” sono aggiunte le seguenti: “per servizi e forniture e a 150.000 euro per i lavori”;
- alla lettera b) il numero “40.000” è sostituito dal numero “150.000” e il numero “150.000” è sostituito dal numero “350.000” e, dopo la parola “o” sono aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 40.000 euro fino”;

- la lettera c) il numero “150.000” è sostituito con il numero “350.000” ed il numero “350.000” è sostituito con il numero “2.000.000”;
- la lettera c bis) è soppressa
- alla lettera d) il numero “1.000.000” è sostituito dal numero “2.000.000”. Si propone di aumentare le soglie previste all’art. 36 per i lavori, al fine di estendere le semplificazioni apportate dal d.l. sblocca cantieri ad un maggior numero di interventi.

Relazione illustrativa

Si propone di aumentare le soglie previste all’art.36 per i lavori, al fine di estendere le semplificazioni apportate dal DL cd Sblocca Cantieri ad un maggior numero di interventi.

SEMPLIFICAZIONE: L’ampliamento delle soglie per l’affidamento diretto, nel rispetto delle condizioni e delle tutele poste dall’attuale normativa, velocizza le relative procedure

Art.

(Criteri di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori)

Dopo il comma 5, dell’art.36 del DLgs 50/2016 è inserito il seguente:

“5 bis. Gli operatori da invitare nelle procedure di cui al comma 2 sono individuati sulla base di elenchi di operatori economici se formati o a seguito di indagine di mercato prevedendo la partecipazione di operatori aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante nella misura almeno del 50%, se esistenti”.

Relazione illustrativa

La misura rappresenterebbe un efficace strumento per favorire in concreto l’accesso delle micro piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici in un contesto tra l’altro caratterizzato da una rivalutazione della dimensione territoriale regionale e contribuirebbe in tal senso al rilancio del settore e del tessuto economico delle Regioni che hanno pesantemente risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria in atto.

Al contempo si introduce una misura che favorisce in concreto l’integrazione degli aspetti ambientali negli appalti pubblici, traducendosi in una esplicitazione del concetto di “filiera corta” già recepito nel codice ed utilizzato nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La soglia di un milione di euro, che si attesta al di sotto del 20% della soglia europea per i lavori, può essere considerata un importante indicatore, anche alla luce del principio di proporzionalità, dell’assenza del carattere transfrontaliero della commessa.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di contratti sotto soglia. Individuazione di uno strumento operativo per favorire l’accesso delle MPMI al mercato dei lavori pubblici.

Art.

(Limitazioni dell’istituto dell’avvalimento)

- Il comma 9 bis dell’art 36 è soppresso.
- Dopo il comma 9bis dell’art.36 del DLgs 50/2016 è inserito il seguente:
“9 ter. Agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro privi di rilevanza transfrontaliera non si applica l’istituto dell’avvalimenti di cui all’articolo 89”.

Relazione illustrativa

Si propone di limitare il ricorso all’avvalimento nelle procedure per l’affidamento di lavori sotto soglia. L’istituto è previsto dalle direttive comunitarie ed è quindi applicabile agli appalti sopra soglia. Tuttavia, poiché l’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, deriva direttamente dai principi del Trattato ed è quindi applicabile anche al sotto soglia, si individua la soglia d’importo un milione di euro per i lavori e al di sotto della quale escluderlo, previa valutazione dell’assenza della rilevanza transfrontaliera dell’appalto.

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo necessario alle verifiche richieste dal ricorso all'avvalimento e riduzione del contenzioso.

Art.

(Nuove soglie per la qualificazione delle S.A.)

All'articolo 37, comma 1, DLgs 50/2016 il numero "150.000" è sostituito dal numero "350.000".

Relazione illustrativa

La proposta di modifica intende allineare la soglia per gli affidamenti diretti approvata con il decreto cd. "Sblocca Cantieri", coordinata anche con la proposta delle regioni n. 11 con la soglia prevista per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'approvvigionamento di lavori pubblici

Art.

(Potenziamento e professionalizzazione delle S.A.)

- All'art.38 dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4 ter): "Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini di quanto prescritto dal comma 4 lettera a) punto 3 assicurano al proprio personale percorsi di formazione permanente e continua di natura teorica e pratica. Al personale dedicato al settore dei contratti pubblici, non si applica la rotazione degli incarichi di cui alla L.190/12".
- All'art.38, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma 10 bis:
"Al fine di promuovere l'efficienza delle funzioni appaltanti, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono prevedere nel piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165, il reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di contratti pubblici".

Relazione illustrativa

La qualità e la quantità di Dirigenti e Funzionari dell'Amministrazione possono annoverarsi tra le problematiche più rilevanti nella gestione dei contratti pubblici. Come noto, nessuna organizzazione può essere migliore delle persone che la compongono. Occorre ripensare il sistema di reclutamento, come previsto dalla Legge n. 56/2019, e gestire bene le assunzioni già previste di decine di migliaia di persone, promuovendo una formazione continua in materia.

Art.

(Suddivisione in lotti)

Inserire il seguente comma 4bis, all'art. 51:

"Fermo restando quanto previsto al comma 1, le centrali di committenza possono motivare in merito alla suddivisione in lotti in ragione della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi come previsto dalla normativa vigente".

Relazione illustrativa

L'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha mantenuto, e in parte rafforzato, il principio già vigente della "suddivisione in lotti", posto in essere "al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese" alle gare pubbliche. Tuttavia il principio non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo articolo afferma che "le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto". Il principio della "suddivisione in lotti" può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata, anche per una più rapida definizione delle procedure di gara.

La partecipazione delle MPMI non è comunque pregiudicata, perché è comunque possibile contemperare l'obiettivo di razionalizzazione della spesa con quello di partecipazione, prevedendo requisiti di capacità attenuati. È bene ricordare che è sempre consentita la partecipazione di piccole imprese con forme aggregate (rti, consorzi, reti d'impresa), mediante avvalimento o subappalto qualificante.

Art.
(Appalto integrato)

All'art.59 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
- al comma 1bis le parole “nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori” sono soppresse;
- al comma 1ter le parole “altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e” sono soppresse;
- dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente: “1 quinquies. Nei casi di cui al comma 1bis, all'appaltatore non è riconosciuto alcun corrispettivo che comporti una maggiore spesa per varianti e riserve causate da errori o carenze del progetto esecutivo redatto dallo stesso, fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art.1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati dalle opere, da considerarsi assolutamente imprevedibili alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale applicabile in fase d'indagini e studi preliminari.”

Relazione illustrativa

Viene eliminata la previsione della valutazione dell'elemento tecnologico o innovativo per il ricorso all'appalto integrato. Nel caso di appalto integrato (esecutivo + esecuzione) non vengono riconosciute varianti e riserve ascrivibili a carenze del progetto esecutivo.

SEMPLIFICAZIONE: Viene introdotta la possibilità di ricorrere all'appalto integrato, agevolando le stazioni appaltanti e garantendo gli eventuali aspetti derivanti da riserve e varianti risalenti a responsabilità dell'appaltatore.

Art.
(Semplificazioni in materia di pubblicità)

- Il secondo e il terzo periodo del comma 9 dell'art.36 del DLgs 50/2016 sono sostituiti dal seguente: “I bandi e gli avvisi sono pubblicati in ambito nazionale con le modalità previste dall'art.73, commi 4 e 5”.
- Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 e dall'articolo 29, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme e-procurement ad essi interconnesse.”.
- Al comma 5 dell'art.73 del DLgs 50/2016 le parole “sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC” sono sostituite dalle seguenti “sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2 dell'art. 29”.
- Al comma 2 dell'art. 29 del DLgs 50/2016 le parole “e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC” sono soppresse.
- Il comma 11 dell'art.216 del DLgs 50/2016 è abrogato.

Relazione illustrativa

La proposta ha l'obiettivo di snellire le procedure di pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara, garantendo la medesima diffusione e pubblicità a livello locale, mediante l'utilizzo del sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (SCP) in cooperazione con i sistemi regionali, sistema a rete MIT/Regioni già operante ed implementato, utilizzati ampiamente da tutte le stazioni appaltanti. Si sopprime l'onere per le stazioni appaltanti della pubblicazione sulla GURI, che era già prevista dal comma 6 del DM 2 dicembre 2016 ma che ancora non ha trovato attuazione per la mancata attivazione della piattaforma ANAC di cui all'art. 73, comma 4, del codice e per tale motivo se ne richiede il superamento. L'eliminazione delle pubblicazioni cartacee va ad incidere anche sugli effetti dell'art. 5 comma 2 del medesimo DM 2 dicembre 2016: stante il carattere esaustivo della nuova disciplina proposta non appare più necessario il rinvio ad un provvedimento attuativo, atteso che la piattaforma del MIT è pienamente operante. Correlativamente, il carattere non oneroso delle forme esclusivamente informatiche

di pubblicazione, va a individuare la decorrenza degli effetti giuridici dalla pubblicazione sul sito del MIT e ad abrogare la norma transitoria che pone in capo all'aggiudicatario le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta semplifica gli adempimenti connessi alla pubblicazione di bandi ed avvisi e ne elimina il carattere oneroso.

Art.

(Abolizione Albo dei Commissari di gara)

- All'art.77 del DLgs 50/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La commissione giudicatrice è nominata, in relazione alle caratteristiche dello specifico appalto, secondo regole di trasparenza e competenza tecnica preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
 - il comma 4 è sostituito dal seguente: “I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
 - il comma 8 è abrogato;
 - il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: “Ai membri delle commissioni giudicatrici, anche interni, le stazioni appaltanti possono riconoscere un compenso tenuto conto della complessità e dell'importo della procedura.
- L'art.78 del DLgs 50/2016 è abrogato.
- Il comma 12 dell'art.216 del DLgs 50/2016 è abrogato.

Relazione illustrativa

Si propone di consolidare la disposizione (art.1, comma 1, D.L. 32/2019) che prevede il rinvio dell'entrata a regime dell'Albo dei Commissari di gara istituito presso ANAC, anche in considerazione delle difficoltà operative che si sono frapposte alla creazione delle condizioni per il suo funzionamento e dell'esigenza di stabilire regole sulla composizione della commissione che tengano in adeguato conto la cronica carenza di organico di cui ormai da tempo soffrono le amministrazioni pubbliche.

Si propone pertanto di consolidare la regola che affida ad un provvedimento della stazione appaltante la definizione preventiva dei criteri di trasparenza e competenza per la nomina delle commissioni giudicatrici e di ripristinare la regola già presente nel DLgs 163/2006 in base alla quale l'incompatibilità riguarda i commissari diversi dal Presidente consentendo al RUP di far parte della commissione.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di commissione giudicatrice.

Risparmio del tempo richiesto dal sub-procedimento di selezione e nomina dei commissari iscritti all'Albo ed eliminazione delle incertezze applicative causa del cospicuo contenzioso relativo alla nomina del RUP a componente della commissione giudicatrice.

Art.

(Semplificazione in materia di controlli)

Inserire all'art. 86 il seguente comma 2ter: “In caso di convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o altre tipologie di accordi quadro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario è effettuata dalla centrale di committenza che gestisce l'iniziativa d'acquisto.”

Relazione illustrativa

Si ritiene necessario chiarire che Consip e gli altri Soggetti aggregatori effettuano i controlli e verificano il permanere dei gli stessi in capo agli aggiudicatari delle convenzioni quadro. Ciò consiste in una importante semplificazione per le amministrazioni che aderiscono ai contratti sopra richiamati, che altrimenti dovrebbero ripetere gli stessi controlli già effettuati dalla centrale di committenza in capo agli stessi operatori economici.

Art.

(Principi generali in materia di selezione)

Dopo il comma 2 dell'art.94 è aggiunto il seguente: “2bis. La stazione appaltante può decidere di applicare l'art. 133, c. 8 per quanto compatibile. A tal fine, esaminate le offerte economiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla verifica a campione del 10 % della documentazione amministrativa delle offerte presentate, ivi inclusa in ogni caso quella dell'aggiudicatario e della seconda miglior offerta, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.80 e dei criteri di selezione fissati ai sensi dell'art.83.

Relazione illustrativa

Le attività di verifica delle buste amministrative sono ridotte con conseguente risparmio di tempo in quanto l'amministrazione può procedere ad individuare un campione significativo (10%) da controllare.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta, oltre a semplificare l'attività, si stima possa ridurre di circa il 90% le tempistiche ad essa dedicate

Art.

(Criteri di aggiudicazione)

- Il comma 9 bis dell'art 36 è abrogato.
- Dopo il comma 2 dell'art. 95 è inserito il seguente: 2 bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e comma 4, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio qualità prezzo.

Relazione illustrativa

È opportuno chiarire se l'attuale assetto normativo consenta già all'amministrazione di scegliere se applicare o meno l'OEPV anche per appalti oltre la soglia comunitaria (5,35 Ml), in funzione delle caratteristiche del progetto (art. 95 comma 2 D. Lgs 50/2016). Qualora non fosse consentito, ma obbligatorio applicare l'OEPV, sarebbe opportuno richiedere una variazione normativa che elimini un tale obbligo. Sarà poi ogni singola Amministrazione a valutarne l'opportunità o meno della scelta. Non ricorrere all'OEPV può velocizzare i tempi di aggiudicazione.

Art.

(Valutazione delle offerte anomale)

- All'inizio del comma 2 dell'art.97 del DLgs 50/2016 sono inserite le seguenti parole “Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”;
- All'inizio del comma 2bis dell'art.97 del DLgs 50/2016 sono inserite le seguenti parole “Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”;
- All'inizio del comma 2ter dell'art.97 del DLgs 50/2016 sono inserite le seguenti parole “Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”;
- Il comma 3 è abrogato.
- All'ultimo periodo del comma 8 dell'art.97 del DLgs 50/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in tal caso la stazione appaltante può procedere ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6”.
- Dopo il comma 8 dell'art.97 del DLgs 50/2016 è inserito il seguente: “8 bis. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul migliore rapporto qualità/prezzo e in caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso per lavori,

servizi e forniture di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art.35 e per quelli di importo inferiore alle predette soglie di rilevanza transfrontaliera, la stazione appaltante procede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6”.

Relazione illustrativa

Per gli appalti sopra soglia e per quelli sotto soglia ritenuti di rilevanza transfrontaliera, la proposta rimette alla stazione appaltante le valutazioni in ordine alla scelta di attivare la procedura di verifica di valutazione dell'anomalia dell'offerta, seguendo la più semplice impostazione delle Direttive europee appalti e concessioni. Si propone pertanto di limitare il calcolo della soglia di anomalia agli appalti sotto soglia privi di rilevanza transfrontaliera al fine di applicare l'esclusione automatica. Inoltre si specifica che, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nelle procedure sotto soglia, quando le offerte ammesse sono pari o superiore a 5 e inferiore a 10, per cui non è consentita l'esclusione automatica, trova applicazione la regola in base alla quale è la stazione appaltante a valutare se, avuto riguardo ad elementi specifici, attivare la procedura di valutazione delle offerte risultate anormalmente basse. Resta ferma la verifica di congruità del costo della manodopera di cui all'art.95, comma 10 del DLgs 50/2016.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di verifica delle offerte anormalmente basse. Risparmio del tempo occorrente per la procedura di verifica di anomalia delle offerte quando non si ravvisano dubbi sulla serietà, affidabilità e realizzabilità.

Art. (Garanzia definitiva)

Il comma 11 dell'art.103 del DLgs 50/2016 è sostituito dal seguente:

“11. E' facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lettera a). L'amministrazione può altresì non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato e, nei casi di cui al secondo periodo, è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.

Relazione illustrativa

Considerata la modalità di affidamento, la riduzione del prezzo può essere direttamente negoziata con l'operatore economico ed essere compresa nel preventivo offerto a seguito della negoziazione.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di garanzia definitiva

Semplificazione procedimentale rispetto alle diverse modalità con cui è data applicazione alla disposizione attualmente vigente.

Art. (Disciplina del subappalto)

- Il terzo periodo del comma 2 dell'art.105 del DLgs. 50/2016 è soppresso.
- Dopo il comma 2 dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 sono inseriti i seguenti:
“2bis - In conformità al principio del comma 1, le stazioni appaltanti possono limitare, previa motivazione, il ricorso al subappalto quando tale limitazione sia giustificata, a titolo esemplificativo, da:
a) presenza di un limitato numero di operatori economici qualificati nello specifico settore economico o merceologico dell'appalto al fine di evitare pratiche elusive della concorrenza;

- b) ragioni correlate alla natura dei lavori o delle prestazioni da sub-affidare quali caratteristiche di alta specializzazione, specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni o ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni;
- c) specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto relative all'organizzazione del cantiere o al luogo di esecuzione della prestazione;
- d) esecuzione di lavori di somma urgenza”.
- “2ter - Il subappalto può, altresì, essere limitato al fine di garantire che l'attività principale sia svolta direttamente dall'operatore affinché ne sia assicurato il livello qualitativo richiesto”.
 - “2quater - L'eventuale limitazione del subappalto non deve, in ogni caso, comportare un restringimento ingiustificato della concorrenza”.
 - La lettera a) del comma 4 dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogata.
 - Dopo il comma 4 dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 è inserito il seguente: “4 bis - Per gli appalti di lavori, nella richiesta di cui al comma 4 lettera c), il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, nelle ipotesi in cui intenda utilizzare il subappalto al fine di qualificarsi per la partecipazione alla gara, è tenuto a indicare in offerta espressamente, pena l'esclusione, la volontà di subappaltare interamente le categorie di lavorazioni per le quali non è in possesso della relativa qualificazione o le lavorazioni delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, nel rispetto del relativo limite. Il concorrente, laddove aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuto a comunicare il nominativo del subappaltatore. Nelle ipotesi in cui l'operatore singolo o riunito in raggruppamento, in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire i lavori, intenda subappaltare i lavori o parte delle opere è tenuto a esplicitare tale volontà al momento della presentazione dell'offerta e, laddove aggiudicatario, a fornire l'elenco delle opere o lavori che intende subappaltare prima della stipula del contratto”.
 - Il comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è sostituito dal seguente: “5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, la stazione appaltante può decidere, nel bando o nell'avviso di gara, per quali lavorazioni o quote delle stesse non consentire il subappalto”.
 - Il comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è abrogato.
 - Al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le parole “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “10 giorni”;
 - Dopo il comma 7 dell'art.105 del DLgs. 50/2016 è aggiunto il seguente: “7bis - Decorsi 10 giorni dal deposito della documentazione di cui al comma 7 il subappalto è autorizzato sotto condizione risolutiva e il subappaltatore dà inizio all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante procede prontamente alla verifica della documentazione di cui al comma 7 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal subappaltatore. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni eseguite in subappalto in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un subappaltatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'autorizzazione e l'appaltatore, ai sensi di quanto previsto al comma 12, provvede alla sostituzione del subappaltatore. In tal caso al subappaltatore spetta unicamente il valore delle opere già eseguite, nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante applica all'appaltatore una penale pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto”.
 - L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del DLgs. 50/2016 è abrogato.
 - All'art.80 del DLgs. 50/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 1 le parole “, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
 - al comma 5 le parole: “, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse.

Relazione illustrativa

Adeguamento della normativa alla giurisprudenza europea.

La proposta semplifica il ricorso al subappalto, che viene sempre previsto ad eccezione dei limiti posti oggettivamente dalle S.A.

Il Consiglio e la Corte di Giustizia europea hanno più volte contestato il limite al subappalto (da ultimo la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18). La proposta viene incontro anche a tali disposizioni. La proposta adegua quindi la disciplina nazionale a quella europea sul subappalto configurando la facoltà per la stazione appaltante di introdurre limitazioni al subappalto delle SIOS.

In proposito, la sentenza della Corte di Giustizia ha creato una lacuna normativa non ancora colmata dal legislatore nazionale, lasciando nell'incertezza applicativa le stazioni appaltanti che non dispongono di indicazioni per operare le proprie scelte in relazione ad un istituto cruciale come il subappalto.

Nell'operare tale adeguamento, la proposta è intesa a sottolineare l'urgenza di colmare detta lacuna ponendo come base di discussione un elenco esemplificativo di criteri volti ad orientare le stazioni appaltanti nella individuazione delle prestazioni da sottrarre al subappalto.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta semplifica il ricorso al subappalto e lo sottopone al vaglio, in termini di eventuale esclusione, della S.A.

Si riallinea la norma nazionale a quella europea e fornisce al contempo una cornice normativa all'interno della quale le stazioni appaltanti possono operare le proprie scelte in occasione delle singole procedure, eliminando le incertezze applicative generate dalla sentenza della Corte di giustizia.

Clausola di gradimento

Al fine di evitare che le Micro/piccole/medie imprese possano rimanere penalizzate dall'applicazione del criterio della rotazione nelle procedure negoziate congiuntamente all'applicazione della clausola di gradimento, che hanno l'effetto di restringere le occasioni di accesso alle commesse pubbliche, si propone di disapplicare la clausola di gradimento.

SEMPLIFICAZIONE: La norma semplifica la disciplina del subappalto, sia sotto il profilo delle verifiche della stazione appaltante sia sotto il profilo delle possibilità di accesso delle MPMI al mercato dei lavori pubblici.

Subappalto necessario e subappalto facoltativo

Con la disposizione si intende fornire indicazioni più precise ai fini delle richieste di subappalto da formulare distinguendo i casi di subappalto "necessario" o "obbligatorio" ai fini della partecipazione alla gara, da quelli in cui il subappalto è una facoltà utilizzata da imprese in possesso di qualificazione. Con la proposta, in considerazione delle modalità utilizzate dalle imprese in fase di partecipazione, si intende da un lato semplificare la fase dichiarativa al momento della presentazione dell'offerta prevedendo, laddove l'impresa sia in possesso della qualificazione per tutte le categorie di lavorazioni, la formulazione della richiesta di subappalto e la successiva indicazione delle opere o dei lavori da parte del concorrente aggiudicatario prima della stipula del contratto. Nell'ipotesi invece di subappalto necessario con la proposta si chiarisce le modalità con le quali le imprese devono dichiarare la volontà di qualificarsi coprendo interamente, sulla categoria prevalente, le categorie scorporabili per le quali non in possesso di qualificazione e con subappalto integrale delle stesse.

SEMPLIFICAZIONE: Superamento delle incertezze applicative relative alle informazioni che l'operatore economico è tenuto a fornire in fase di gara e successivamente all'aggiudicazione in caso di ricorso al subappalto, semplificando altresì i correlativi adempimenti delle imprese.

Indicazione terna subappaltatori

La proposta è intesa ad espungere definitivamente l'obbligo previsto dal comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice (obbligo sospeso fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art 1, comma 18, D.L. 32/2019).

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo richiesto per le verifiche dei subappaltatori da effettuare in fase di gara e riduzione del contenzioso generato dalle incertezze applicative correlate alle modalità di adempimento dell'istituto introdotto dal Codice dei contratti del 2016.

Accelerazione procedure di autorizzazione del subappalto

Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi e semplificare le procedure, si propone di prevedere il rilascio dell'autorizzazione sotto condizione risolutiva, decorsi 10 giorni dal deposito della documentazione (dichiarazioni subappaltatore e contratto di subappalto) e consentire l'esecuzione delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

La misura di semplificazione è corredata da alcuni correttivi a garanzia del rispetto delle disposizioni sul possesso dei requisiti, per cui al subappaltatore non può essere corrisposto alcun pagamento anche parziale fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti; inoltre, in caso di accertamento della carenza dei requisiti in capo al subappaltatore, all'appaltatore è applicata una penale pari al 10 per cento del valore del contratto di subappalto.

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo occorrente per la procedura di verifica dei requisiti del subappaltatore.

Art.

(Procedure di affidamento semplificate)

In sostituzione dell'art.110 comma 1, si propone il seguente comma:

“In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell'art.88 comma 4ter del D.lgs.159/2011, le stazioni appaltanti possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'interpellato”.

Relazione illustrativa

Si propone di consentire l'interpello dei concorrenti in graduatoria alle stesse condizioni (tecniche ed economiche) offerte da questi ultimi in sede di gara. Come noto, oggi il Codice prevede che l'interpellato debba accettare l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'appaltatore uscente. Ciò determina spesso l'impossibilità di reperire nelle graduatorie operatori economici che accettano l'esecuzione alle predette condizioni, obbligando la stazione appaltante a rieditare la procedura di gara.

Art.

(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

Al comma 3 dell'art.215 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “In ogni caso le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo non si applicano per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro.”

Relazione illustrativa

Si semplifica la procedura di approvazione dei progetti evitando un passaggio ulteriore.

Art.
(Disposizioni transitorie e finali)

All'art.216 del DLgs 50/2016, il comma 4bis è abrogato.

Relazione illustrativa

L'abrogazione del comma 4bis è necessaria a seguito della modifica del comma 1 dell'art.59 del DLgs. 50/2016 (appalto integrato).

Art.
(Validità prezzi regionali)

All'art.216 è aggiunto il seguente comma 27 nonies:

“In deroga a quanto previsto dall'art. 23, c.16, terzo periodo, i prezzi 2019 possono essere utilizzati per i progetti avviati nel 2019, posti a base di gara ed approvati entro il 31 dicembre 2020, anche in vigenza del prezzo 2020.I prezzi relativi all'annualità 2020 restano validi fino all'aggiornamento da parte delle Regioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per i progetti a base di gara ed approvati entro tale data”.

Relazione illustrativa

La proposta è volta a stabilizzare i prezzi regionali nel periodo 2019-2021 da utilizzare per le progettazioni poste a base di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici intervenute entro tale periodo.

Art.
(Aumento anticipazione FSC)

All'art. 97, comma, del D.L. 18/202, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, le parole “nella misura del venti per cento” sono sostituite dalle parole “nella misura del trenta per cento” e le parole “progetto esecutivo approvato” sono sostituite dalle parole “progetto definitivo approvato”.

Relazione illustrativa

La modifica si rende necessaria al fine di coordinare quanto disposto all'art 207 del D.L. 34/2020, che prevede l'incremento fino al 30% al fine di garantire un maggiore flusso di liquidità alle imprese appaltatrici con quanto previsto dalla Legge 27/2020 in merito alle anticipazioni previste per le risorse del Fondo Sviluppo e coesione nei confronti delle amministrazioni beneficiarie e dei soggetti attuatori, al fine di sostenere gli interventi finanziati e garantire ai medesimi soggetti la necessaria disponibilità finanziaria. La disposizione non presenta effetti sulla finanza pubblica poiché consente di utilizzare le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Semplificazione e accelerazione in edilizia e sismica

PROROGHE

Sono prorogati di tre anni i termini stabiliti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione.

Motivazione

Considerando necessario implementare la proroga della validità degli atti e provvedimenti abilitativi prevista dall'art. 103 del decreto n. 18 del 2020, la proposta normativa riconosce anche una proroga della validità delle convenzioni urbanistiche e dei termini previsti dalle stesse per l'avvio della esecuzione dei lavori. Ciò metterà a disposizione degli operatori privati un più lungo periodo di tempo per avviare le attività e le trasformazioni per le quali sono attualmente in possesso dei necessari atti e provvedimenti abilitativi, in quanto è presumibile che subiranno nei prossimi mesi ulteriori rallentamenti derivanti, oltre che dalla crisi sanitaria in atto, dalle gravi difficoltà in cui versa il settore delle costruzioni.

INCENTIVI

1. Al fine di promuovere gli interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, fino al 31 dicembre 2021 il costo di costruzione previsto per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente è ridotto in misura non inferiore al cinquanta per cento. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione dallo stesso. Sono fatte salve le legislazioni regionali in materia.
2. Gli interventi di cui sopra non sono soggetti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera. d-ter, e comma 4-bis, del dPR n. 380 del 2001, salvo diversa previsione normativa da parte delle Regioni.

Motivazione

La proposta è diretta a favorire, con nettezza, gli interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, rispetto ai nuovi insediamenti in espansione urbana. A tale scopo, la proposta prevede per i primi una significativa riduzione del costo di costruzione, in misura non inferiore al cinquanta per cento del dovuto. Inoltre, si consente ai comuni di stabilire, sempre a favore degli interventi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, una ulteriore riduzione del costo, fino al suo completo azzeramento. In secondo luogo, si prevede che i medesimi interventi siano esentati dal pagamento del contributo straordinario (previsto dall'art. 16, comma 4, lettera. d-ter, e comma 4-bis, del dPR n. 380 del 2001), fatta salva ogni diversa previsione legislativa regionale.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, anche in relazione a condizioni di particolare emergenza, possono essere rimosse ordinariamente entro un massimo di

centottanta giorni, oppure entro sessanta giorni dalla conclusione dell'emergenza, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI – Modifiche all'art. 264 DL 34/2020, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Emendamento n. 1

All'art. 264, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

<<f) *Gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente decreto, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, e l'avvio dei lavori è subordinato alla presentazione all'amministrazione di una comunicazione, corredata da una dichiarazione con la quale il soggetto interessato attesti, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che le opere sono necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19. Qualora i medesimi interventi consistano in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse entro novanta giorni dalla fine dello stato di emergenza, la loro realizzazione non è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla disciplina vigente. Nei restanti casi, la comunicazione dell'inizio lavori contiene altresì l'indicazione del professionista abilitato responsabile della progettazione degli interventi ed entro 90 giorni dall'inizio dei lavori gli interessati provvedono, in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente salvo quanto previsto dall'art. 264-bis, alla presentazione del titolo abilitativo edilizio richiesto per le opere in corso di realizzazione, utilizzando la modulistica unificata regionale, corredata dalle prescritte attestazioni ed eventuali istanze. Per l'acquisizione di ogni autorizzazione e atto di assenso comunque denominato, ove prescritto, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241>>.*

Emendamento n. 2

Dopo l'art. 264, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente:

“Art. 264-bis (Adeguamento funzionale degli immobili adibiti ad impianti produttivi)

1. Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro degli impianti produttivi alle esigenze igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in coerenza con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e a seguito dell'emergenza causata dal virus COVID-19 dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono previsti incentivi urbanistici per la rifunzionalizzazione dei relativi immobili.

2. Gli incentivi urbanistici, di cui al comma 1, riguardano l'adeguamento dei locali destinati a spogliatoi, servizi igienici, mense, spazi comuni e di servizio a supporto della produzione.

3. Sono sempre consentiti tutti gli interventi di cui al comma 2, realizzati nell'ambito del volume esistente e all'interno della sagoma che comportano aumenti di superficie utile calpestabile.
4. Sono consentiti aumenti volumetrici, fino a un massimo del venti per cento del volume esistente, per la realizzazione dei locali di cui al comma 2, nel caso non sia possibile realizzare l'intervento di cui al comma 3, nel rispetto dell'altezza massima e del rapporto di copertura preesistenti.
5. Gli interventi devono rispettare le norme relative alla salubrità dei luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni relative alla tutela paesaggistica e dei beni culturali e al rischio sismico e idrogeologico.
6. Gli interventi sono realizzati in deroga allo strumento urbanistico e non configurano l'eventuale incremento del fabbisogno di standard urbanistici.
7. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa statale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2020."

Proposte di semplificazione in materia ambientale

Proposte di semplificazione in materia di RIFIUTI

1. All'art. 127 del d.lgs 152/2006, dopo le parole *“effettuato nell'impianto di depurazione”*, aggiungere le seguenti *“, compreso il loro trattamento termico”*.

Motivazione

La proposta è finalizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti il trattamento termico dei fanghi (es. gassificazione, incenerimento) quando esso viene effettuato all'interno del depuratore nella linea fanghi. Tale proposta consentirebbe di semplificarne la gestione presso il luogo di produzione, in un'ottica di gestione integrata dell'impianto di depurazione e riduzione dei trasporti. Considerato che l'art. 127 è relativo soltanto ai fanghi prodotti all'interno del depuratore e che se provenienti da altri depuratori, come consentito dall'art. 110 comma 3, sarebbero necessariamente classificati come rifiuti, la presente proposta normativa non consente di essere utilizzata per realizzare impianti sovradimensionati.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 230 del d.lgs 152/06, sono aggiunte le seguenti parole: *“Gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente decreto sussistono pertanto a partire dal trasporto dal luogo di concentrazione del materiale tolto d'opera”*.

Motivazione

La proposta è finalizzata a chiarire in modo definitivo che gli obblighi di tracciabilità (obbligo del formulario) non sono da assolvere nel luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi considerato dallo stesso articolo 230, comma 1. La norma, infatti, consente a chi fa manutenzione di infrastrutture di considerare come luogo di produzione dei rifiuti non quello in cui viene fatta la manutenzione (es. lampada di pubblica illuminazione guasta che viene tolta), ma la sede della società o il luogo di deposito. Si ritiene sia già implicito nella ratio della disposizione che, quindi, il formulario non serve nella prima fase, in cui, vista anche la tipologia di attività, ne risulta oltremodo oneroso, se non impossibile, la compilazione corretta. Tale chiarimento, necessario in quanto sussistono ancora interpretazioni diverse che determinano dubbi e complicazioni amministrative, ha rilevanti finalità di semplificazione per il settore ed un impatto chiarificatorio anche sull'attività degli organi di controllo.

3. Al comma 2 dell'articolo 13-ter, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 *“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”*, le parole: *“devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine”* sono soppresse.

Motivazione

La modifica consente di utilizzare una percentuale maggiore di polimero riciclato negli imballaggi alimentari, favorendo lo sviluppo di tale filiera e contribuendo a raggiungere gli obiettivi UE in materia di economia circolare e di plastiche. Le norme attuali prevedono un limite massimo del 50% di plastica riciclata negli imballaggi alimentari, ma questa previsione, non motivata tecnicamente, ostacola lo sbocco della plastica riciclata e lo sviluppo della filiera in modo circolare, per cui si ritiene urgente intervenire. La tutela della salute è garantita dalle norme sanitarie, relative alle caratteristiche dell'imballaggio.

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 211 del d.lgs 152/06, è sostituita dalla seguente: “a) le attività di gestione degli impianti abbiano la finalità principale di ricerca e sviluppo”

Motivazione

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Il rilascio delle autorizzazioni agli impianti sperimentali è attualmente limitato da vincoli di durata (massimo 2 anni rinnovabili con altri 2), di potenzialità (massimo 5 t/giorno) e di assenza di utile economico. Il divieto di utile è un aspetto senza valore tecnico o ambientale, oltre che di difficile valutazione ex-ante: costituisce pertanto un vincolo inopportuno ed eccessivamente rigido. Le tutele di durata e potenzialità garantiscono già una effettiva delimitazione di questa tipologia. La proposta intende eliminare il riferimento all'utile economico quale criterio per la definizione del carattere innovativo e sperimentale dell'impianto e considerare la finalità principale della ricerca e dello sviluppo.

5. All'art. 211 del d.lgs 152/06 sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le attività di ricerca e sperimentazione che rispettano tutti i seguenti criteri: a) di durata pari o inferiore all'anno; b) trattino quantitativi di rifiuti complessivi pari o inferiori a 200t; c) recuperino rifiuti non pericolosi possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Gli impianti di cui al comma precedente sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del presente decreto”.

Motivazione

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Attualmente il regime di autorizzazione per le sperimentazioni non prevede una soglia minima, comportando autorizzazioni anche per quantitativi ridotti e per ricerche portate avanti da enti di ricerca ed università; trattandosi poi di autorizzazione, è richiesto il prestito di una fideiussione, che tali enti difficilmente hanno modo di prestare. Per quanto concerne la verifica di VIA, è previsto che gli impianti sperimentali, che per tipologia di trattamento o quantitativi (qualora sia concessa la deroga alle 5 t/g) dovessero essere assoggettati a VIA, siano assoggettati a verifica di VIA (All. IV, punto 8, lettera s) della Parte Seconda del D.lgs 152/06). Non è invece previsto il caso che alcuni impianti sperimentali siano esentati dalla verifica di VIA. Questo appesantimento ostacola l'innovazione e, quindi, si ritiene opportuna una semplificazione per le attività di durata ridotta e su quantitativi minimi. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

6. All'art. 180-bis del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Le attività di preparazione per il riutilizzo su rifiuti urbani o assimilati aventi i codici EER 200110, 200111 e 200307 su quantitativi pari o inferiori a 10 t/giorno possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione”.

Motivazione

La preparazione per il riutilizzo riveste un ruolo centrale, sia secondo la direttiva europea che secondo la norma nazionale, per una effettiva economia circolare. Attualmente l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 prevede la possibilità di istituire con D.M. delle procedure autorizzative semplificate per questa attività, ma la previsione è ad oggi inattuata. Si ritiene utile favorire la preparazione per il riutilizzo a scala ridotta (adottando la soglia per la verifica di assoggettabilità alla verifica di VIA per le operazioni di recupero, perché oltre tale limite sarebbe necessaria anche questa procedura preliminare), su rifiuti urbani ingombranti ed abbigliamento, che è costituita tipicamente da semplici attività di riparazione, nella logica di favorire la rete del riutilizzo prevista dalla norma stessa. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

7. Al comma 8-septies dell'art. 216 del d.lgs 152/06 sono aggiunte le seguenti parole: *“Le Regioni stabiliscono i criteri di applicazione ed il modello di comunicazione”*.

Motivazione

Il comma citato prevede la possibilità per gli impianti AIA di utilizzare i rifiuti contenuti nella “lista verde” del Reg. 1013/2006/CE con una semplice comunicazione, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per mancanza di criteri applicativi, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi completamente inapplicata. La possibilità per le Regioni di stabilire i criteri applicativi ed un modello di comunicazione, anche sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo locale, permetterebbe l'attuazione di questa norma.

8. All'art. 196 del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: *“3bis. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettere a), b) c), e), g), i) e r), le Regioni possono disciplinare tali aspetti, nel rispetto dei criteri generali della normativa in materia di rifiuti. Nel caso di emanazione di norme statali, le Regioni sono tenute ad adeguare i propri atti entro 6 mesi.”*

Motivazione

Ci sono alcune competenze dello Stato in materia di rifiuti che, nelle more dei criteri statali, sarebbe opportuno potessero essere disciplinate dalle Regioni, per dare indicazioni e riferimenti utili e certi per le imprese e favorire il recupero nelle sue forme semplificate (procedure di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06). Ad esempio, a seguito della sentenza n. 67/2014 della Corte Costituzionale del 2005, le Regioni non possono disciplinare il tema delle garanzie finanziarie per gli impianti di trattamento rifiuti. È assolutamente urgente che si consenta alle Regioni di disciplinare le garanzie finanziarie nelle more dell'approvazione dei criteri generali dello Stato.

La mancanza di una norma aggiornata espone ai noti rischi di inquinamento ambientale e sottopone le aziende a incertezza.

Si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha concluso la sentenza con la seguente frase: *“Questa Corte non può esimersi dall'affermare l'opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006”*.

9. L'art. 113 bis "Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale" del DL Cura Italia è così modificato (in grassetto la parte aggiunta rispetto al testo vigente): *"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) , numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio con la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.*

Motivazione

Si chiede di modificare l'articolo 113 – bis Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale del decreto Cura Italia, prevedendo un'estensione della cadenza trimestrale contemplata dal 152/2006, in quanto le aziende attualmente non riescono a rispettare il limite temporaneo di tre mesi.

Proposte di semplificazione in tema BONIFICHE

10. Il comma 4 dell'art. 253 Oneri reali e privilegi speciali del d.lgs n. 152/2006 è sostituito dal seguente: *"4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore immobiliare del sito, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'autorità competente provvede alla stima immobiliare del sito presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese eccedenti la stima immobiliare non sono oggetto di azione di rivalsa e rimangono in capo alla P.A. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito."*

Motivazione

La proposta è finalizzata a dare maggior chiarimento in merito all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole dell'inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli interventi di bonifica, l'azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso una pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai costi di bonifica sostenuti, eccedenti il valore del sito bonificato, rimangono in capo alla P.A. Occorre pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione post-intervento del valore dell'area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito, al fine di determinare il limite di riferimento a cui riferirsi per l'azione di rivalsa contro il soggetto proprietario incolpevole quando è la P.A. che finanzia l'intervento.

11. Alla fine del comma 12 dell'art. 242 (Procedure operative ed amministrative), del d. lgs 152/2006, sono aggiunte le seguenti parole: *"Le Regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione*

dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.”

Alla fine del comma 3 dell'art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) aggiungere le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Alla fine del comma 1 dell'art. 248 (Controlli) del d.lgs 152/2006 sono inserite le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Motivazione

Le proposte sono riferite alla necessità di inserire nel testo di legge la possibilità di avvalersi, oltre che della struttura dell'ARPA territorialmente competente, anche di strutture e laboratori accreditati che possano coadiuvare e cooperare per le attività di analisi svolte da ARPA Lombardia. In tal caso le ARPA garantiscono la verifica degli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati. All'interno del testo del d.lgs.152/2006, laddove è previsto l'accertamento di conformità analitica in capo all'Agenzia del territorio andrebbe quindi prevista anche la sopra citata fattispecie.

Proposte di semplificazione in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazioni in atmosfera, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazioni settoriali

12. La validità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previsti dagli articoli 269 e 272 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione agli scarichi previsti dall'art. 124 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione alla gestione di rifiuti previsti dagli articoli 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e di autorizzazione unica ambientale previsti dal D.P.R. 59/2013, in scadenza tra il 1.06.2020 ed il 31.12.2021, è prorogata di 12 mesi.

I termini previsti dall'art. 29 octies, commi 3 lettera a) e comma 6, per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e rientranti nel campo di applicazione delle Decisioni comunitarie 2016/1032 del 13 giugno 2016 e Decisione 2017/302 del 15 febbraio 2017, sono prorogati di 12 mesi.

Motivazione

si propone l'inserimento di un nuovo articolo che prevede, al comma 1, la proroga della validità delle autorizzazioni ambientali settoriali in scadenza nel periodo considerato. La proroga prevista al comma 2 consente di posticipare di 12 mesi il riesame da parte delle Autorità competenti ed i conseguenti adeguamenti impiantistici alle BAT Conclusions, la cui scadenza sarebbe prevista nel periodo 2020-2021 per le Aziende sottoposte ad AIA. I

settori interessati sono: Fonderie di metalli non ferrosi e Allevamenti. La proroga risulta necessaria stante la numerosità e le peculiarità dei settori coinvolti.

13. Sono prorogati al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle comunicazioni relative alle emissioni in atmosfera, aventi termine di presentazione successivo al 9 marzo 2020, di competenza del gestore, di cui all'art. 271, comma 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione o previste dalle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia.

Motivazione

Alcune delle autorizzazioni generali in materia di emissioni in atmosfera prevedono delle scadenze, relative ad adempimenti a carico del gestore (analisi al camino, relazioni utilizzo solventi...), che hanno come termine il 31 marzo di ogni anno.

Pertanto le associazioni di categoria stanno chiedendo alle Province ed agli Uffici regionali delle proroghe a causa della situazione emergenziale in atto relativa al COVID-19.

14. Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione delle comunicazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Motivazione

Nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) sono presenti delle specifiche scadenze a carico dei gestori delle installazioni, ivi comprese quelle relative al piano di monitoraggio e controllo (PMC), nel periodo considerato. Pertanto si rende necessario derogare i termini di dette scadenze.

15. (AIA) Alla fine del comma 2 dell'art. 29 bis del d.lgs. 152/2006 aggiungere le seguenti parole: *“Nelle more della determinazione dei requisiti generali da parte del Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, tenuto conto delle condizioni riportate nel presente comma”*.

Motivazione

Si propone di inserire la possibilità che, nelle more dei decreti ministeriali, le Regioni possano adottare autorizzazioni di carattere generale.

16. (AIA) *“Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, purché in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”*

Motivazione

Si propone di inserire una semplificazione di carattere procedurale, che consentirebbe maggiore celerità nei procedimenti di riesame per adeguamento a BAT.

17. (AUA) Dopo il comma 4 dell'art. 2 del DPR 160/2010 è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di procedimenti ambientali complessi per i quali la normativa settoriale individua una autorità competente diversa dal SUAP, le Regioni possono stabilire modalità telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all'Autorità Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP, e garantendo comunque l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa.”.
18. (AUA) Dopo il comma 1 dell'art. 4 del DPR 59/2013 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le Regioni possono stabilire modalità telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all'Autorità Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP.”.

Motivazione

Finalità delle proposte è quella di prevedere la possibilità per le Regioni di stabilire, anche in forza di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, semplificazioni per il rilascio ed il rinnovo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, nonché per l'attività di richiesta integrazione e pareri, riducendo i tempi ed i costi a danno delle aziende e alleggerendo alcune attività delle PA dedicate unicamente al trasferimento di pratiche da un ente all'altro.

Ad oggi, per il rilascio ed il rinnovo dell'AUA, il SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) deve svolgere attività di disbrigo delle pratiche per conto delle province che sono l'autorità competente. Il SUAP non svolge funzioni istruttorie e subisce un inutile sovraccarico di adempimenti amministrativi. La proposta prevede, quindi, che le Regioni possano prevedere che le istanze vengano acquisite in via diretta e telematica dalle province senza alcun aggravio per l'utente.

Per ottenere tale scopo si ritiene necessario incidere sia sul DPR 59/2013 (normativa AUA), sia sul DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

A livello più generale, sarebbe, infatti, opportuno proporre una modifica al DPR 160/2010 che disciplina i SUAP al fine di precisare che per i procedimenti ambientali complessi, quali la VIA, la verifica di VIA, l'AIA, l'AUA, le autorizzazioni in materia di rifiuti, le Regioni possono prevedere che il passaggio dal SUAP sia facoltativo e non obbligatorio. Ciò dal momento che è ampiamente dimostrato dalla prassi che per i procedimenti in questione il passaggio tramite SUAP non determina uno specifico valore aggiunto, ma spesso determina un rallentamento.

19. (AUA/scarichi) Dopo l'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 è aggiunto il seguente:
“Art. 124 bis. (Autorizzazioni di carattere generale)

1. Le Regioni e le Province autonome possono, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a specifiche tipologie di attività o specifiche tipologie di reflui, nelle quali sono stabilite le prescrizioni inerenti le condizioni di esercizio e gestione delle apparecchiature o delle attività da cui si originano i reflui, ivi inclusi gli eventuali valori limite allo scarico, le caratteristiche dei sistemi di depurazione e degli eventuali sistemi di controllo allo scarico, nonché la periodicità dei controlli e i metodi di campionamento e di analisi, ove previsti, nonché la durata dell'autorizzazione, che non potrà comunque essere superiore a 15 anni.

2. I valori limite allo scarico e le eventuali ulteriori prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art.101 e a ai Piani di Tutela e Utilizzo delle Acque regionali.

3. In tali casi, lo scarico è autorizzato decorsi 30 giorni dalla presentazione all'Autorità Competente di una domanda di adesione all'autorizzazione generale.”.

Motivazione

La proposta intende semplificare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali che includono tale titolo riducendo tempi e costi a carico delle aziende. Si consideri che, sulla base della normativa attuale, per l'ottenimento dell'AUA, è necessario ottenere da parte dell'autorità competente diversi pareri tecnici rilasciati da organi interni alle stesse autorità competenti: es. ATO/Province. Si ritiene inoltre utile per tali fattispecie, equiparare la durata dell'autorizzazione a quella prevista dall'AUA.

20. (AUA/voltura) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, in assenza di modifiche impiantistiche e di processo, la richiesta di voltura AUA può essere richiesta con autocertificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto e l'assenza di modifiche.

Motivazione

Finalità della proposta è quella di semplificare le volture delle Autorizzazioni Uniche Ambientali riducendo tempi e costi a danno delle aziende nei casi di assenza di modifiche impiantistiche e di processo: ad oggi, per la voltura dell'AUA, non essendo specificato nulla di diverso nel DPR 59/2013, risulta essere necessario ottenere un provvedimento espresso da parte dell'Autorità competente. Si propone di procedere mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto, l'assenza di modifiche, fermo restando quanto previsto per il rispetto della normativa antimafia, dal D.lgs. n. 159/2011.

21. In riferimento alla “Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dai titoli sostituiti dall'AUA di cui all'art. 3 c.1 del DPR 59/2013, si propone di stralciare la lett. e), pertanto l'art. 3 c.1 diventa il seguente:
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui

siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Motivazione

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni di applicazione del DPR 59/2013 “Regolamento AUA”, l'inserimento della “comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale ha creato molti problemi di carattere interpretativo (in merito al soggetto preposto alla effettuazione delle verifiche del caso) ed operativo, portando in molti casi all'allungarsi dei tempi dei procedimenti, senza – viceversa - portare valore aggiunto in termini di semplificazione o “prevenzione” del rumore. Considerato che la disciplina del rumore ha delle caratteristiche proprie, difficilmente riconducibili a quelle degli altri titoli ricompresi nell'AUA, si propone lo stralcio della “comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” dai titoli ricompresi dell'AUA. Tali valutazioni continueranno ad essere effettuate ai sensi della normativa settoriale sull'impatto acustico nell'ambito dei procedimenti di competenza comunale.

22. All'art. 293 del d.lgs. 152/06, comma 1, dopo le parole “o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.” sono aggiunte le seguenti: “Sono da ritenersi conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto i materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel suddetto allegato”.

Motivazione

L'Allegato X esiste esclusivamente nella normativa italiana e costituisce un forte limite all'innovazione tecnologica e allo sviluppo dell'economia circolare. La frase oggetto di modifica impedisce nei fatti l'uso di combustibili innovativi derivati dal trattamento rifiuti; a parità di caratteristiche, mentre la sostanza vergine può essere utilizzata in impianti civili ed industriali, quella ottenuta dal trattamento rifiuti può essere utilizzata solo ed esclusivamente in impianti autorizzati alla gestione rifiuti. La modifica consentirebbe ad un

rifiuto che ha cessato di essere tale, dunque autorizzato come End of Waste, di essere utilizzato come combustibile in tutti gli impianti.

Proposte di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. (VIA) L'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 è così sostituito:

“La verifica di assoggettabilità a VIA su uno o più progetti di cui all’Allegato IV alla Parte II del presente decreto può essere ricompresa nell’ambito della procedura di VAS o nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; a tal fine, il rapporto ambientale di cui all’art. 13 e il rapporto preliminare di cui all’art. 12, comma 1 rispettivamente, contengono anche lo Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell’Allegato IV – bis alla Parte II del presente decreto. In tali casi, la valutazione dell’autorità competente VAS dà atto degli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza di tale integrazione procedurale, garantendo tempistiche per l’attività di consultazione non inferiori a quelle previste per i procedimenti ordinari”.

Motivazione

La proposta riguarda la possibilità che la verifica di assoggettabilità a VIA possa essere ricompresa nell’ambito della procedura di VAS o nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. (VIA) Dopo il comma 4 dell’art. 7-bis è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:

- *oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;*
- *tipologia progettuale individuata come principale;*
- *altre tipologie progettuali coinvolte;*
- *autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di v.i.a. o verifica.*

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma può esporre al Ministero le proprie considerazioni in merito; entro il termine perentorio di trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà conseguentemente formalizzare l’istanza per l’avvio

del procedimento; decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente."

Motivazione

La proposta ha la finalità di stabilire una modalità procedurale per l'individuazione dell'Autorità competente per opere o interventi complessi - cioè caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità - rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. È necessario esplicitare il carattere di perentorietà del termine entro il quale deve esprimersi il Ministero dell'Ambiente.

3. (VIA) Dopo il comma 7 dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Nel provvedimento autorizzatorio unico regionale si intendono ricompresi, oltre al provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, ove conferenti, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 7, senza applicazione delle specifiche procedure previste dalla normativa di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi."

Motivazione

La proposta è finalizzata a superare dubbi interpretativi e prassi talora non omogenee, chiarendo che il PAUR, in quanto procedimento unico, è lo strumento di semplificazione che consente, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi decisoria, l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente: statale, regionale, provinciale o comunale) necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Si ritiene necessario inserire la precisazione "ove conferenti" per consentire alle Regioni e Province Autonome di articolare il PAUR tenendo conto dei diversi assetti organizzativi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 7bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

4. Al punto 7.z.b) dell'All. IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 aggiungere, in fine, le seguenti parole "*...ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA"*

Motivazione

La proposta ha la finalità di escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni.

**Proposta di modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013
(Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastruttura digitali,
nelle infrastrutture stradali)**

Art. 1

.....

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastruttura digitali, nelle infrastrutture stradali), dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente comma:

“3 bis. Ai sensi dell'articolo 91 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, comma 4-ter, il presente decreto stabilisce altresì principi generali per la posa aerea su infrastrutture esistenti.”.

Art. 2

Definizioni

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 è modificata come segue:

“b.2 minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo, di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale, eseguito ad opera di una macchina fresatrice, di larghezza tra 5 cm e 15 cm, e profondità massima di 50 cm, e

b.2.bis: minitrincea ridotta o microtrincea, di larghezza inferiore a 3 cm e profondità massima 31 cm

2. Dopo il punto f) sono introdotte le seguenti lettere g) e h):

g) posa aerea: soluzione per la posa di infrastrutture digitali complementare allo scavo in qualunque tecnica realizzato, al cui interno rientrano:

g.1 Posa aerea su facciata degli edifici;

g.2 Posa aerea su edifici in colonne montanti di altri servizi di pubblica utilità;

g.3 Posa aerea in palificazione, includendo anche sostegni di altri servizi di pubblica utilità.”.

h) cabine PCN o armadi CNO: installazione di armadi CNO o shelter PCN (punto di consegna neutro).

Art. 3

Criteri e aspetti generali per il posizionamento delle infrastrutture digitali

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° ottobre 2013, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

“6 bis. In alternativa alle tecniche di scavo tradizionali o a basso impatto ambientale, la posa delle infrastrutture digitali può essere effettuata attraverso l'utilizzo della posa aerea come definita al precedente articolo 2

6 ter. La definizione degli aspetti operativi della posa aerea, nelle sue diverse articolazioni, è demandata all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che predispone una apposita Prassi di riferimento.

6 quater: Le cabine PCN e gli armadi CNO possono essere installati anche nelle fasce di rispetto previste per le strade, previa verifica di compatibilità con i criteri della sicurezza stradale da parte dell'Ente gestore della strada”.

Art. 4

Posizionamento delle infrastrutture digitali in ambito urbano

1. Al comma 11, dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 124.”.

2. Dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente comma:

“All'art. 4 comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 l'ultimo capoverso è così sostituito: “In particolare, nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo del marciapiede e della banchina e nel caso di presenza di substrato roccioso è consentito lo scavo con minitrinca in carreggiata, che dovrà essere realizzata il più vicino possibile al margine della carreggiata e preferibilmente coincidente con la striscia di margine.”

Art. 5

Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, nell'ultimo periodo, le parole “a condizione che tale metodologia sia stata valutata dall'Ente gestore della strada, in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, di minore impatto rispetto allo scavo tradizionale, sia in termini di effetti sulla circolazione e sicurezza stradale sia sulla salvaguardia della sovrastruttura stradale, in relazione al suo grado di manutenzione, nonché di tutela della stessa infrastruttura digitale.”, sono soppresse.

Art. 6

Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino

1. L'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 è sostituito dal seguente:

“4. Il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 25 cm rispetto al perimetro di scavo e comunque per una larghezza non inferiore a 1 m. Resta inteso che l'operatore deve garantire a fine lavori le preesistenti caratteristiche della struttura stradale. Nel caso in cui la pavimentazione stradale è di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti”.

Art. 7

Metodologia di scavo con minitrincea o microtrincea e modalità di ripristino

1. L'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (.....)

1. L'utilizzo della minitrincea è consentito a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm.

Nel caso di piattaforma pavimentata per strade extraurbane deve essere garantito un ricoprimento della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale pari a 30 cm. Per le strade ricadenti in ambito urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente che sia garantito un ricoprimento della struttura di contenimento della infrastruttura digitale pari a 30 cm.

2. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello e il successivo ripristino dovrà essere conforme alla Norma UNI 7/2014. In caso di microtrincea, il riempimento dello scavo è realizzato fino al piano di calpestio con malte cementizie a presa rapida, aventi le caratteristiche di fluidità, impermeabilità e resistenza alla compressione e alla flessione simili al manto stradale, senza richiedere ulteriore ripristino superficiale.

3. In caso di microtrincea, il riempimento dello scavo è realizzato fino al piano di calpestio con malte cementizie a presa rapida, aventi le caratteristiche di fluidità, impermeabilità e resistenza alla compressione e alla flessione simili al manto stradale, senza richiedere ulteriore ripristino superficiale. La minitrincea o microtrincea in presenza di asfalto drenante o in presenza di strade a doppia carreggiata ad alto scorrimento è ammessa solo in banchina o al più sotto la linea bianca di margine.

4. La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

5. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

Art. 8

Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino

1. L'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 è modificato come segue:

Al comma 4 le parole “due metri” sono sostituite da “40 cm”.

Al termine del comma, sono aggiunte le parole: “Resta ferma la facoltà dell'ente gestore di richiedere ulteriori prescrizioni per ragioni di sicurezza della circolazione stradale e in funzione della tipologia dell'opera realizzata, come stabilito dal successivo art. 12, comma 4.

2. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Lo strato di usura deve essere ripristinato, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a 100 cm (50 cm rispetto all’asse dello scavo stesso), al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti, secondo le istruzioni dettate dall'Ente gestore della strada nell'approvazione dell'intervento. Resta inteso che l’operatore dovrà garantire a fine lavori le preesistenti caratteristiche della struttura stradale.”.

3. Il comma 9 è soppresso.

Art. 9

Obblighi dell'Ente operatore

1. Il comma 2 dell’art. 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture digitali richieda la realizzazione di scavi o comunque di opere civili, unitamente all'istanza necessaria per l'autorizzazione firmata digitalmente, l'Ente operatore deve presentare il progetto, inviato via PEC, ai sensi dell'art. 88, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in formato digitale firmato digitalmente. L'Ente operatore è tenuto a fornire delle stampe del progetto, qualora l'Ente gestore della strada ne faccia richiesta; in ogni caso la data di presentazione dell’istanza è quella di invio della PEC da parte dell’Ente operatore. Al termine dei lavori l'Ente operatore deve trasmettere all'Ente gestore eventuali modifiche apportate rispetto al progetto iniziale presentato ai fini del rilascio dei permessi.”.